*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 131° — Numero 117**

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 22 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 32:*

**Banco di Napoli - Direzione generale:**

*Sezione di credito agrario*

Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1990.

*Sezione di credito fondiario*

Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1990.

*Sezione autonoma per il finanzimanto di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità*

Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1990.

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 maggio 1990, n. 120.

**Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I contribuenti i quali, con riferimento all'anno 1989, presentano, entro il 20 settembre 1990, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ovvero integrano la denuncia già presentata ai medesimi effetti, non incorrono nelle sanzioni per omessa o infedele denuncia limitatamente alla base imponibile o alla maggiore base imponibile dichiarata, sempreché alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 20 settembre 1990 è sospesa la notifica degli avvisi di accertamento relativi all'anno 1989.

3. La tassa o la maggior tassa liquidata per l'anno 1989 e per l'anno 1990 in base alle denunce presentate ai sensi del comma 1 è iscritta, per l'anno 1989, in un ruolo straordinario da porre in riscossione, in unica rata, il 10 novembre 1990 e, per l'anno 1990, nei ruoli ordinari; i concessionari della riscossione versano le somme riscosse in apposito capitolo del bilancio dello Stato, relativamente alla tassa liquidata ai sensi del comma 1 per l'anno 1990.

Art. 2.

1. I soggetti che presentano denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli di cui all'articolo 1, hanno l'obbligo di indicare il proprio numero di codice fiscale nelle denunce, nei bollettini e distinte di versamento, nonché di specificare nella denuncia il numero di utenza di energia elettrica e i dati identificativi catastali dell'immobile di cui sono proprietari o usufruttuari.

2. Al fine di una più agevole individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i comuni sono tenuti a inviare al sistema informativo dell'anagrafe tributaria l'elenco dei soggetti iscritti per la tassa nei ruoli, corredato degli elementi acquisiti ai sensi del comma 1. Il sistema informativo dell'anagrafe tributaria, dopo aver effettuato gli incroci dei dati ricevuti dai comuni con i dati relativi al catasto, agli atti di compravendita e locazione immobiliare, alle dichiarazioni presentate sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con ogni altro dato in possesso del sistema informativo stesso, nonché con i dati che saranno forniti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e dalle aziende municipalizzate fornitrici di energia elettrica, trasmette ai comuni gli elenchi dei soggetti che non risultano assoggettati alla tassa.

3. Il Ministero delle finanze, avvalendosi del servizio ispettivo per la finanza locale, effettua presso i comuni verifiche sulla gestione della tassa.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di fornitura da parte dei comuni e da parte dell'ENEL e delle aziende municipalizzate dei dati di cui al comma 2. I dati suddetti dovranno essere trasmessi su supporto magnetico, ad eccezione di quelli relativi ai comuni che non si avvalgono di sistemi di elaborazione automatica dei dati.

Art. 3.

1. Le controversie relative agli atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 1988, instaurate ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e pendenti presso l'intendente di finanza od il Ministro delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base del 90 per cento del tributo ancora controverso con abbandono delle sanzioni e degli interessi.

2. L'istanza deve essere presentata all'autorità presso cui pende il gravame, la quale dichiara estinto il procedimento, dandone comunicazione alle parti interessate.

3. Per le controversie riguardanti le soppresse imposte di consumo di cui all'articolo 90 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, pendenti innanzi alle competenti autorità amministrative alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente deve chiedere la trattazione del proprio ricorso con istanza da produrre entro 180 giorni dalla data suddetta all'autorità competente a decidere, indicando la residenza o domicilio. In difetto di tale istanza il ricorso stesso è definito per rinuncia. Nell'istanza il contribuente può chiedere di avvalersi della disposizione di cui al comma 1.

Art. 4.

1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata da lire 77 a lire 162,5 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta è dovuta nella misura di lire 85,5 al metro cubo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano sui consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di aqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) n. 37 del 26 giugno 1986, nonché sui consumi per altri usi civili fino a 250 metri cubi annui.

3. Il gas metano usato come combustibile per usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica, e per gli usi delle imprese artigiane e agricole è assoggettato all'imposta nella misura di lire 20 al metro cubo.

4. Le aliquote di imposta stabilite nel presente articolo si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

Art. 5.

1. Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

*a)* oli da gas, da lire 43.420 a lire 86.840 per ettolitro alla temperatura di 15 °C;

*b)* oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;

*c)* oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;

*d)* estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;

*e)* acqua ragia minerale, da lire 6.450 a lire 29.450 per ettolitro alla temperatura di 15 °C;

*f)* petrolio lampante, da lire 25.000 a lire 43.200 per ettolitro alla temperatura di 15 °C;

*g)* gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustione, da lire 9.000 a lire 14.500 per cento kg, e gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburanti per l'autotrazione, da lire 37.590 a lire 53.090 per cento kg.

2. Alla tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *B)* Benzina, dopo il punto 4) è aggiunto il seguente: «5) destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati, purché la potenza dei motori non sia superiore a 40 CV e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi; è fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali la agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 40 CV e siano adibite a lavori per conto di terzi: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota normale.»;

*b)* alla lettera *D)* Petrolio lampante, dopo il punto 4) è aggiunto il seguente: «5) destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole, nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota normale.»;

*c)* alla lettera *F)* Oli da gas, dopo il punto 1) è aggiunto il seguente: «2) destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole, nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota prevista per gli oli da gas per uso combustione.».

3. Sono soppresse la lettera *B)*, punto 3), la lettera *C)*, punto 1), e la lettera *E)*, punto 4), della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni.

4. Gli aumenti stabiliti nei commi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta o della sovrimposta di confine nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti in quantità superiore a tremila chilogrammi dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e dagli esercenti depositi per la vendita all'ingrosso e depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti petroliferi adulterati per l'agricoltura. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10, sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, nel primo comma è aggiunto, dopo il numero 10), il seguente: «11) Bitume di petrolio: aliquota per cento kg lire 6.000.».

6. L'imposta stabilita nel comma 5 si applica anche ai bitumi di petrolio estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente decreto e che, alla predetta data, sono posseduti dagli esercenti depositi di bitumi per uso commerciale. Si applicano, per la denuncia delle giacenze e per il versamento dell'imposta, le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10, sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

7. I titolari dei depositi di bitumi per uso commerciale sono assoggettati alle disposizioni del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, per quanto concerne l'obbligo della denuncia del deposito ed il rilascio della licenza fiscale di esercizio, e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente comma la denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

1. Le lettere *G)*, *H)* e *M)* della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

«G) *Oli da gas e oli combustibili speciali:*

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:
aliquota per cento kg . . . . . . . . 8.000 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:
aliquota per cento kg . . . . . . . . 8.000 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:
aliquota per cento kg . . . . . . . . 100 (2)

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:
aliquota per cento kg . . . . . . . . 8.000 (1)

H) *Oli combustibili diversi da quelli speciali:*

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:
aliquote per cento kg:
*a)* densi . . . . . . . . . . . . . . . 8.000
*b)* semifluidi . . . . . . . . . . . . 20.691
*c)* fluidi . . . . . . . . . . . . . . . 23.229
*d)* fluidissimi . . . . . . . . . . . . 56.225
*e)* densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento . . . . . . . . . . 3.500

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:
aliquota per cento kg . . . . . . . . 8.000

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:
aliquota per cento kg . . . . . . . . 8.000

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:
aliquota per cento kg . . . . . . . . 100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:
aliquota per cento kg . . . . . . . . 8.000

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:
aliquota per cento kg . . . . . . . . 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:
aliquota per cento kg . . . . . . . . 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:
aliquota per cento kg . . . . . . . . 100

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

M) *Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:*

1) impiegati nella preparazione di «fanghi» per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:
aliquota per cento kg . . . . . . . . 8.000 (1)».

---

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 6.720 per ettolitro.
(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 84 per ettolitro.

Art. 7.

1. È istituita una addizionale a favore dello Stato sulle tariffe relative ai consumi dell'acqua nella misura di lire 276 per ogni metro cubo erogato per usi civili e di lire 92 per ogni metro cubo prelevato da acquedotti per usi industriali. L'addizionale è dovuta dai soggetti erogatori

delle forniture, con diritto di rivalsa nei confronti degli utenti. I relativi importi debbono essere versati al concessionario del servizio della riscossione, competente per il comune dove è effettuata la fornitura, entro trenta giorni dalla data di emissione del documento di richiesta di pagamento all'utente.

2. È istituito un diritto erariale sulle acque minerali da immettere in commercio mediante confezioni in bottiglie o contenitori. Il diritto erariale è dovuto nella misura di lire 92 per ogni litro di acqua confezionato per la vendita dai soggetti che eseguono il condizionamento del prodotto, sulla base delle annotazioni effettuate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° settembre 1976. I soggetti anzidetti devono versare, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare, al concessionario della riscossione territorialmente competente, l'importo complessivo del diritto erariale risultante dalla contabilizzazione dei quantitativi di acqua condizionati nel trimestre precedente. Per le acque minerali di provenienza estera confezionate in bottiglie o contenitori il diritto erariale è dovuto dall'importatore ed è riscosso dalla dogana all'atto dell'importazione.

3. Sulle derivazioni di acqua per usi industriali di cui alla lettera *d)* del comma primo dell'articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, si applica un sopracanone in favore dello Stato in ragione di lire 20 milioni per ogni modulo. Il sopracanone è ridotto a lire 10 milioni per ogni modulo se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, con le medesime caratteristiche qualitative. Al sopracanone non si applica il disposto dell'articolo 12, commi 5 e 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90.

4. Possono essere escluse dall'applicazione dell'addizionale di cui al comma 1 i comuni, o parti del territorio comunale, per i quali, con decreto del prefetto, l'erogazione dell'acqua si stata riconosciuta discontinua o difficoltosa in misura tale da comportare interruzioni del flusso idrico per non meno della metà del trimestre preso in considerazione dal predetto decreto. Il decreto deve indicare la durata dell'esclusione.

5. All'addizionale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249. Al diritto erariale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 44, secondo comma, 51, 52, 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo a decorrere dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato.

6. L'addizionale di cui al comma 1 si applica a partire dalle richieste di pagamento emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili alla sola frazione del periodo cui la richiesta si riferisce successiva alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero dell'intero periodo. Per il trimestre in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'applicazione del diritto erariale dovuto dai soggetti che eseguono il condizionamento previsto del primo periodo del comma 2, si tiene conto dei dati risultanti dal registro ivi indicato limitatamente ai quantitativi di acqua condizionati dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le concessioni di derivazione di acqua ad uso industriale, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto è già stato versato il canone relativo all'anno in corso, il pagamento per l'anno successivo dovrà comprendere anche il sopracanone relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella prevista per il pagamento relativo a tale anno.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 8.

1. L'ammontare del fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, è ulteriormente integrato di lire 1.534 miliardi per l'anno 1990 e di lire 4.017 miliardi per l'anno 1991. Detto ammontare è comprensivo delle disponibilità necessarie per l'adeguamento dei trattamenti, di attività e di quiescenza, delle categorie di personale cui si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, in conseguenza degli incrementi retributivi riconosciuti al personale soggetto alla contrattazione prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Alla copertura del relativo onere si provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

Art. 9.

1. Il presente decreto entro in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CARLI, *Ministro del tesoro*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GAVA, *Ministro dell'interno*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

**90G0164**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 aprile 1990, n. 121.

**Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto l'annesso 14 alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale;

Visto il doc. 9137-AN898 e il doc. 9261-AN903 dell'I.C.A.O.;

Considerato che l'emanazione della normativa internazionale sugli eliporti non è prevista entro tempi brevi e che occorre, quindi, disciplinare in via provvisoria, ai fini della sicurezza, il servizio antincendi negli eliporti;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 21 dicembre 1989;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 45267/3405/B/96 del 9 marzo 1990;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione del presente decreto*

1. Le presenti disposizioni hanno lo scopo di determinare i livelli di protezione antincendio negli eliporti civili ai fini della salvaguardia della vita umana e della conservazione dei beni.

Art. 2.

*Classificazione antincendi degli eliporti*

1. Ai fini della determinazione dei quantitativi minimi di sostanze estinguenti e delle relative dotazioni che devono essere disponibili negli eliporti, gli stessi sono suddivisi secondo le classi antincendio, identificate nella tabella *A* allegata al presente decreto e determinate in funzione della lunghezza fuori tutto dell'elicottero più lungo che utilizza l'eliporto, qualunque sia la frequenza dei suoi movimenti.

2. Qualora si prevedano dei periodi durante i quali l'eliporto sarà utilizzato esclusivamente da elicotteri più piccoli, la classe antincendio dell'eliporto stesso può essere ricondotta a quella corrispondente all'elicottero più grande che, secondo le previsioni, dovrà utilizzare l'eliporto in detti periodi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elisuperfici.

Art. 3.

*Eliporti a livello del suolo*

1. Per tali eliporti le quantità minime di sostanze estinguenti nonché le relative portate minime sono stabilite nella allegata tabella *B*.

2. Gli estinguenti per gli eliporti al livello del suolo dovranno essere disponibili su idoneo automezzo attrezzato avente trazione integrale, differenziale con bloccaggio rapido e caratteristiche di accelerazione e di velocità massima tali da poter consentire un tempo di risposta non superiore a due minuti, in condizioni ottimali di visibilità e di stato della superficie, su tutta l'area eliportuale e su quelle immediatamente esterne relative ai sentieri di avvicinamento.

3. Qualora i sentieri di avvicinamento insistano su aree non praticabili da automezzi, l'automezzo attrezzato può essere sostituito, in relazione all'agente estinguente principale, da un impianto fisso di pari potenzialità e tale da garantire le stesse prestazioni su tutta l'area da proteggere.

4. Per gli eliporti a livello del suolo è possibile sostituire in tutto o in parte la quantità di acqua destinata alla produzione della schiuma con gli agenti complementari previsti dalla tabella *B* purché sia adottata l'equivalenza di 1 kg di agente chimico in polvere o di halon, ogni 0,66 litri di acqua per la produzione di schiuma filmante o fluoroproteinica.

5. Quando un eliporto è situato nell'ambito di un aeroporto non è necessario istituire altri servizi di soccorso oltre quelli esistenti purché il livello di protezione sia riferito ai valori più alti tra quelli corrispondenti alle classi antincendi dell'eliporto e dell'aeroporto e purché il tempo di risposta sull'eliporto non superi i due minuti laddove s'intende per tempo di risposta quello che passa tra la chiamata ricevuta dal servizio di soccorso e antincendi e l'arrivo del primo veicolo antincendi sul luogo dell'incidente.

6. Gli eliporti a livello del suolo devono essere collegati con la rete viaria esterna in modo da consentire l'accesso di mezzi di soccorso di qualsiasi tipo. Essi devono altresì essere dotati di idonee apparecchiature per la chiamata diretta dei servizi di soccorso nelle situazioni d'emergenza.

Art. 4.

*Eliporti sopraelevati*

1. Per gli eliporti sopraelevati, cioè eliporti situati su una struttura fissa o galleggiante, le quantità minime di sostanze estinguenti nonché le relative portate minime sono stabilite nella allegata tabella *C*.

2. Per gli eliporti sopraelevati non è consentita la sostituzione dell'acqua per la produzione di schiuma con agenti complementari.

3. Per gli eliporti sopraelevati le quantità d'acqua specificate nella tabella *C* possono non essere immagazzinate sulla piattaforma di manovra o vicino ad essa qualora esistano, nelle immediate vicinanze, delle condotte di acqua capaci di erogare la portata richiesta con pressione atta a garantire sia la formazione della schiuma sia le gittate in relazione alle dimensioni della piattaforma.

4. Negli eliporti sopraelevati il sistema antincendi a schiuma deve prevedere almeno due monitors, opportunamente disposti, ciascuno in grado, in caso di danneggiamento o impossibilità di uso dell'altro o degli altri monitors esistenti, di poter erogare da solo l'agente estinguente necessario su ogni parte della piattaforma e in qualsiasi condizione di tempo compatibile con la operatività degli elicotteri in uso. È preferibile che i monitors possano essere manovrati a distanza da due luoghi vicini alla piattaforma e di facile accesso.

5. Negli eliporti sopraelevati galleggianti o su piattaforma marina, costruiti dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, i monitors di cui al punto precedente devono essere almeno tre e situati in differenti punti in maniera tale da garantire l'applicazione della schiuma su tutta la piattaforma in qualsiasi condizione di tempo compatibile con la operatività degli elicotteri in uso, se detti eliporti sono esistenti può applicarsi il precedente punto 4.

6. Negli eliporti sopraelevati il servizio antincendi e di soccorso deve essere sempre pronto ad intervenire quando sono in corso manovre di elicotteri pertanto il tempo di risposta deve considerarsi nullo.

7. Per i ponti di volo esistenti, costruiti su piattaforme marine fisse saltuariamente presidiate e senza stazione di rifornimento, qualora già provvisti di impianto antincendio twin-agent (schiuma-polvere) ne è consentito l'uso purché siano rispettate le quantità, qualità e portate di agenti estinguenti stabilite nella allegata tabella *D*.

Art. 5.

*Personale*

1. Il personale addetto al servizio antincendi negli eliporti dovrà essere numericamente congruo al suo espletamento fermo restando che non potrà scendere al di sotto di due unità per gli eliporti di classe H-1, e di classe H-2 e di quattro unità per gli eliporti di classe H-3; la presenza di tale personale non è richiesta, limitatamente al primo atterraggio ed all'ultimo decollo, nelle piattaforme marine fisse abitualmente non presidiate nel caso di effettiva assenza di personale a bordo di esse.

2. Il personale addetto al servizio antincendi negli eliporti deve possedere l'apposita abilitazione rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 6 aprile 1981), riferito al relativo eliporto e dove, per gli eliporti galleggianti o su piattaforma marina, la D.C.A. è sostituita dalla capitaneria di porto.

Art. 6.

*Equipaggiamento e scorta*

1. L'equipaggiamento d'emergenza oltre a quanto previsto dalla tabella 6.5 del doc. 9261-AN/903 ed. 1985 dell'I.C.A.O. dovrà comprendere anche una tuta di avvicinamento al fuoco completa di guanti e di elmetto con visiera atermica.

2. Negli eliporti, oltre ai quantitativi minimi di agenti estinguenti previsti dal presente decreto, deve essere presente una scorta degli stessi agenti pari al 200% della dotazione minima; quando i quantitativi di agenti estinguenti scendono al di sotto dei valori minimi prescritti dalle relative tabelle, l'eliporto non può considerarsi operativo salvo situazioni di emergenza.

Art. 7.

*Infrastrutture e rifornimento*

1. Le infrastrutture nell'area eliportuale e gli impianti per il rifornimento e la manutenzione devono avere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa antincendi vigente.

2. Durante il rifornimento degli elicotteri non sono ammessi passeggeri a bordo.

Art. 8.

*Disposizioni finali*

1. Sono applicabili anche agli eliporti le disposizioni dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

2. Gli eliporti esistenti sono tenuti ad adeguare il proprio servizio antincendi e di soccorso nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 aprile 1990

*Il Ministro:* GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
*Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1990*
*Registro n. 24 Interno, foglio n. 287*

---

TABELLA *A*
(Art. 2)

CLASSI ANTINCENDIO ELIPORTUALI

| Classe antincendio eliportuale | Lunghezza fuori tutto dell'elicottero di riferimento (*) |
|---|---|
| H-1 | fino a 15 metri non compresi |
| H-2 | da 15 metri a 24 metri non compresi |
| H-3 | da 24 metri a 35 metri non compresi |

(*) Lunghezza totale dell'elicottero compresi i rotori e la coda laddove due pale dei rotori devono risultare parallele all'asse longitudinale dell'aviomezzo.

TABELLA B
(Art. 3)

QUANTITÀ MINIMA DI SOSTANZE ESTINGUENTI E PORTATE MINIME PER GLI ELIPORTI A LIVELLO DEL SUOLO.

| Classe eliportuale | AFFF o schiuma fluoroproteinica (1) | | Polveri chimiche secche o Halon (2) |
|---|---|---|---|
| | acqua (Litri) | portata soluzione schiumogena (L/min) | quantità (Kg) |
| H-1 | 500 | 250 | 20 |
| H-2 | 1000 | 500 | 45 |
| H-3 | 1600 | 800 | 90 |

(1) La quantità di agente schiumogeno da prevedere è proporzionale alla quantità d'acqua raccomandata per la produzione di schiuma e dipende dalla concentrazione scelta. Non sono ammessi altri tipi di agenti estinguenti principali.

(2) L'agente complementare dev'essere compatibile con quello principale. I contenitori degli agenti complementari dovranno essere installati sull'automezzo antincendi. Le portate dovranno essere scelte in maniera tale da assicurare l'efficacia ottimale dell'agente utilizzato.

---

TABELLA C
(Art. 4)

QUANTITÀ MINIME DI SOSTANZE ESTINGUENTI E PORTATE MINIME PER GLI ELIPORTI SOPRAELEVATI

| Classi eliportuali | AFFF o schiuma fluoroproteinica (1) | | Polveri chimiche secche o Halon (2) |
|---|---|---|---|
| | acqua (Litri) | portata soluzione schiumogena (L/min) | quantità (Kg) |
| H-1 | 2500 | 250 | 50 |
| H-2 | 5000 | 500 | 50 |
| H-3 | 8000 | 800 | 50 |

(1) La quantità di agente schiumogeno da prevedere è proporzionale alla quantità d'acqua raccomandata per la produzione di schiuma e dipende dalla concentrazione scelta. Non sono ammessi altri tipi di agenti estinguenti principali.

(2) L'agente complementare dev'essere compatibile con quello principale. Nel caso di agente complementare alogenato è preferibile usare halons liquidi onde garantire maggiore gittata ed efficacia anche in condizioni meteorologiche avverse. Le portate dovranno essere scelte in maniera tale da assicurare l'efficacia ottimale dell'agente utilizzato.

---

TABELLA D
(Art. 4, settimo comma)

QUANTITÀ, QUALITÀ E PORTATA DI AGENTI ESTINGUENTI PER I PONTI DI VOLO ESISTENTI, COSTRUITI SU PIATTAFORME MARINE FISSE SALTUARIAMENTE PRESIDIATE O SENZA STAZIONE DI RIFORNIMENTO.

| Classi eliportuali | Quantità | | Portate | |
|---|---|---|---|---|
| | Soluzione acqua/AFFF o schiumogeno fluoroproteinico (Litri) | Polveri chimiche Secche (Kg) (1) | Soluzione di schiuma L/min | Polvere Kg/min (1) |
| H-1 | 700 | 450 | 140 | 90 |
| H-2 | 1250 | 850 | 250 | 170 |
| H-3 | 2150 | 1400 | 430 | 280 |

(1) Nel caso vengano usate polveri A B C le relative quantità possono scendere a 350, 650, 1000 Kg e le portate a 70, 130 e 200 Kg/min.

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— La legge n. 930/1980 reca: «Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

*Nota all'art. 5:*

— Il D.M. 2 aprile 1981, relativo all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e per le dotazioni minime a disposizione del servizio antincendi in relazione alla classificazione dell'aeroporto, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 6 aprile 1981.

*Nota all'art. 8:*

— Il testo vigente dell'art. 3 della legge n. 930/1980 è il seguente:

«Art. 3. — Negli aeroporti non compresi nella tabella *A* l'espletamento del servizio antincendi è assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'articolo 788 del codice della navigazione i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica.

Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati.

Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.

Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche di mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma.

Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma, non si farà luogo all'emanazione di apposito decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.

Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sarà richiesto un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente».

**90G0161**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 aprile 1990.

**Autorizzazione allo stabilimento ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 11 di Pordenone all'inclusione delle équipes del Policlinico «S. Matteo» di Pavia e dell'ospedale maggiore di Milano, autorizzate al prelievo e trapianto rispettivamente di cuore e di fegato, tra quelle autorizzate con decreto ministeriale 22 marzo 1989 all'espletamento delle attività di prelievo di cuore e di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del 22 marzo 1989 con il quale lo stabilimento ospedaliero della unità locale socio-sanitaria n. 11 di Pordenone è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo di cuore e di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Viste le istanze del presidente della unità locale socio-sanitaria n. 11 di Pordenone, in data 26 giugno 1989 e 25 luglio 1989, intese ad ottenere l'inclusione della équipe della divisione di cardiochirurgia del Policlinico «S. Matteo» di Pavia, già autorizzata con decreto ministeriale 11 novembre 1985 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico, nonché l'inclusione della équipe del centro per il trapianto di fegato e l'assistenza metabolica del coma epatico acuto dell'ospedale maggiore di Milano, già autorizzata con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, fra le équipes autorizzate con il sopracitato decreto ministeriale del 22 marzo 1989 all'espletamento delle attività di prelievo di cuore e di fegato presso lo stabilimento ospedaliero della unità locale socio-sanitaria n. 11 di Pordenone;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Lo stabilimento ospedaliero della unità locale socio-sanitaria n. 11 di Pordenone è autorizzato ad includere fra le équipes autorizzate con decreto ministeriale 22 marzo 1989 all'espletamento delle attività di prelievo di cuore e di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico l'équipe della divisione di cardiochirurgia del Policlinico «S. Matteo» di Pavia, già autorizzata con decreto ministeriale 11 novembre 1985 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico, composta dai seguenti sanitari:

Viganò prof. Mario, primario della divisione di cardiochirurgia del Policlinico «S. Matteo» di Pavia;

Morone prof. Carlo, direttore della clinica chirurgica dell'Università degli studi di Pavia;

Forni prof. Eugenio, direttore della clinica chirurgica seconda dell'Università degli studi di Pavia;

Volpato prof. Gino, professore associato di chirurgia d'urgenza del Policlinico «S. Matteo» di Pavia;

Minzioni dott. Gaetano, aiuto della divisione di cardiochirurgia del Policlinico «S. Matteo» di Pavia;

Previtali dott. Bortolino, Martinelli dott. Luigi, Goggi dott. Claudio, Ragni dott. Temistocle, Spreafico dott. Patrizio, assistenti della divisione di cardiochirurgia del Policlinico «S. Matteo» di Pavia;

Graffigna dott. Angelo, borsista I.R.C.C.S. per il programma di trapianto cardiaco,

e l'équipe del Centro per il trapianto di fegato e l'assistenza metabolica del coma epatico acuto dell'ospedale maggiore di Milano, già autorizzato con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, composta dai seguenti sanitari:

Galmarini prof. Dinangelo, direttore del centro per il trapianto di fegato e l'assistenza metabolica del coma epatico acuto e direttore della cattedra di chirurgia sperimentale dell'Università degli studi di Milano;

Montorsi prof. Walter, direttore dell'istituto di terza clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Pezzuoli prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Vincre prof. Giorgio, direttore della cattedra di terza patologia chirurgia dell'Università degli studi di Milano;

Cantaluppi dott. Giovanni, assistente della cattedra di terza patologia chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Doglia dott. Maurizio, ricercatore della cattedra di chirurgia sperimentale - centro per il trapianto di fegato dell'Università degli studi di Milano;

Fassati prof. Luigi Rainero, aiuto della III clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Fabiani dott.ssa Maria e Paola, assistente della cattedra di chirurgia sperimentale - centro per il trapianto di fegato dell'Università degli studi di Milano;

Fox dott. Umberto, aiuto della terza clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Galeotti dott. Fabrizio, Rossi dott. Giorgio, Zannini dott. Piero, assistenti della seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Montorsi dott. Marco, ricercatore della seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Spina dott. Gian Paolo, aiuto della seconda clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Damia prof. Giorgio, direttore dell'istituto di anestesia e rianimazione dell'Università degli studi di Milano;

Tarenzi prof.ssa Laura, aiuto dell'istituto di anestesia e rianimazione dell'Università degli studi di Milano;

Ferrari dott.ssa Giovanna, Fochi dott. Claudio, Fraschini dott.ssa Nicoletta, Gattinoni dott. Luciano, Iapichino dott. Gaetano, assistenti dell'istituto di anestesia e rianimazione dell'Università degli studi di Milano;

Pesenti dott. Antonio, ricercatore dell'istituto di anestesia e rianimazione dell'Università degli studi di Milano;

Trabucchi dott. Emilio, aiuto della terza clinica chirurgica dell'Università degli studi di Milano.

Art. 2.

Il presidente della unità locale socio-sanitaria n. 11 di Pordenone è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A2235

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 maggio 1990.

**Approvazione delle deliberazioni dell'Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio numeri 62, 63, 64 e 65 del 21 aprile 1989 in materia previdenziale.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 148, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale, interessanti le gestioni dell'INPS e dell'INAIL;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1988, n. 492, che ha esteso le disposizioni contenute nell'art. 10 sopracitato a tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza;

Viste le deliberazioni numeri 62, 63, 64 e 65 adottate dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO in data 21 aprile 1989;

Vista la conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1989;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni numeri 62, 63, 64 e 65 adottate dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO in data 21 aprile 1989, concernenti la delegificazione, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, di alcune norme regolamentari riguardanti modalità relative alla presentazione da parte dei pensionati delle dichiarazioni reddituali, al versamento dei contributi e dei minimali annui contributivi da parte delle imprese mandanti, nonché alle modalità di ammissione alla contribuzione volontaria.

Le predette delibere, nel testo allegato, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con il relativo allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1990

*Il Ministro:* DONAT CATTIN

---

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO

N. 62/89

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
*(riunitosi in data 21 aprile 1989)*

Visto l'art. 6 dello statuto dell'Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 14 settembre 1971;

Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 23 febbraio 1973;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 - Regolamento di esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 2 marzo 1974;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con la legge n. 48 del 29 febbraio 1988;

Visto il decreto 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, con la legge 12 novembre 1988, n. 492, con la quale le disposizioni contenute nel predetto art. 10 del decreto-legge n. 536/1987, convertito con la legge n. 48 del 29 febbraio 1988, sono state estese «a tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70»;

Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale prot. n. 1709/DG del 30 luglio 1988 che ha chiarito il campo di applicazione dell'istituto della «delegificazione»;

Ritenuta l'opportunità, al fine di rendere più agevole e funzionale la gestione del settore pensionistico, di una nuova disciplina della materia concernente la presentazione da parte dei pensionati delle prescritte dichiarazioni reddituali;

Vista la memoria del direttore generale in data 14 marzo 1989, prot. 0940;

Visto il parere del comitato di previdenza in data 13 aprile 1989;

Visto il parere del comitato esecutivo in data 14 aprile 1989;

Delibera:

I titolari di pensione erogata dall'ENASARCO privi di altri redditi, dopo l'esclusione del reddito della casa di abitazione e dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, sono tenuti a presentare le prescritte dichiarazioni reddituali con periodicità triennale, alle scadenze stabilite dalla Direzione generale.

Gli interessati sono comunque tenuti a comunicare al competente servizio previdenza dell'Ente, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, il venir meno delle condizioni richieste per fruire delle prestazioni concesse o che incidano sul loro ammontare.

Resta impregiudicato l'obbligo della presentazione della dichiarazione con periodicità annuale in tutti i casi in cui il pensionato risulti comunque titolare di altri redditi assoggettabili all'IRPEF o acquisisca, o abbia acquisito nel corso dell'anno, il diritto all'integrazione al trattamento minimo su altro trattamento pensionistico.

Resta impregiudicata la potestà dell'Ente di operare opportune verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

*(Seguono le firme)*

---

N. 63/89

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
*(riunitosi in data 21 aprile 1989)*

Visto l'art. 6 dello statuto dell'Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 14 settembre 1971;

Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 23 febbraio 1973;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 - Regolamento di esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 2 marzo 1974;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con la legge n. 48 del 29 febbraio 1988;

Visto il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, con la legge 12 novembre 1988, n. 492, con la quale le disposizioni contenute nel predetto art. 10 del decreto-legge n. 536/1987, convertito con la legge n. 48 del 29 febbraio 1988, sono state estese «a tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70»;

Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale prot. n. 1709/DG del 30 luglio 1988 che ha chiarito il campo di applicazione dell'istituto della «delegificazione»;

Ritenuta l'opportunità di adottare una più funzionale disciplina della materia concernente le modalità di versamento dei contributi da parte delle mandanti, al fine di eliminare gli attuali ritardi nell'accreditamento dei contributi e le relative conseguenze a svantaggio sia delle ditte mandanti che degli agenti, viene quindi esclusa la vigente possibilità di effettuare detti versamenti con vaglia postale o con assegni;

Vista la memoria del direttore generale in data 14 marzo 1989, prot. 0940;

Visto il parere del comitato di previdenza in data 13 aprile 1989;

Visto il parere del comitato esecutivo in data 14 aprile 1989;

Delibera:

Il quinto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 - Regolamento di esecuzione della legge n. 12 del 2 febbraio 1973, è così sostituito:

«Gli estremi del versamento, da effettuarsi esclusivamente sul conto corrente postale dell'ENASARCO, dovranno essere riportati sulla distinta».

*(Seguono le firme)*

---

N. 64/89

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
*(riunitosi in data 21 aprile 1989)*

Visto l'art. 6 dello statuto dell'Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 14 settembre 1971;

Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 23 febbraio 1973;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 - Regolamento di esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 2 marzo 1974;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con la legge n. 48 del 29 febbraio 1988;

Visto il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, con la legge 12 novembre 1988, n. 492, con la quale le disposizioni contenute nel predetto art. 10 del decreto-legge n. 536/1987, convertito con la legge n. 48 del 29 febbraio 1988, sono state estese «a tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70»;

Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale prot. n. 1709/DG del 30 luglio 1988 che ha chiarito il campo di applicazione dell'istituto della «delegificazione»;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare i termini e le modalità di versamento, da parte delle mandanti, del minimale annuo contributivo dovuto quando il rapporto di agenzia e/o rappresentanza commerciale sia stato produttivo di effetti economici;

Vista la memoria del direttore generale in data 14 marzo 1989, prot. 0940;

Visto il parere del comitato di previdenza in data 13 aprile 1989;

Visto il parere del comitato esecutivo in data 14 aprile 1989;

Delibera:

Il terzo e quarto comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 - Regolamento di esecuzione della legge n. 12 del 2 febbraio 1973, sono così sostituiti:

«Il preponente è comunque tenuto a corrispondere il minimale annuo vigente all'atto del primo versamento dovuto anche se l'ammontare delle somme cui va commisurato il contributo non abbia raggiunto il limite corrispondente al contributo minimo.

La differenza tra il minimale e l'entità dei contributi maturati è a totale carico del preponente».

*(Seguono le firme)*

---

N. 65/89

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
*(riunitosi in data 21 aprile 1989)*

Visto l'art. 6 dello statuto dell'Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1971;

Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 23 febbraio 1973;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 - Regolamento di esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 2 marzo 1974;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con la legge n. 48 del 29 febbraio 1988;

Visto il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, con la legge 12 novembre 1988, n. 492, con la quale le disposizioni contenute nel predetto art. 10 del decreto-legge n. 536/1987, convertito con la legge n. 48 del 29 febbraio 1988, sono state estese «a tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70»;

Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale prot. n. 1709/DG del 30 luglio 1988 che ha chiarito il campo di applicazione dell'istituto della «delegificazione»;

Ritenuta l'opportunità di fissare per la contribuzione volontaria più precise modalità di espressione delle scelte degli interessati, anche al fine di rendere più funzionale la gestione del settore;

Vista la memoria del direttore generale in data 14 marzo 1989, prot. 0940;

Visto il parere del comitato di previdenza in data 13 aprile 1989;

Visto il parere del comitato esecutivo in data 14 aprile 1989;

Delibera:

All'art. 8 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 - Regolamento di esecuzione della legge n. 12 del 2 febbraio 1973, recante le «Modalità di ammissione alla contribuzione volontaria», dopo il quinto comma viene aggiunto il seguente: «La scelta della misura minima o di quella massima è vincolante e irrevocabile e, pertanto, non potrà successivamente essere modificata. Conseguentemente, qualora entro il 30 novembre di ciascun anno il versamento volontario risulti effettuato in misura inferiore all'ammontare del contributo inizialmente prescelto dall'agente, l'anno non si intende coperto da contribuzione e l'ENASARCO provvede alla restituzione dei contributi in misura insufficiente. Nel caso invece che l'agente versi il contributo volontario in misura superiore, l'Ente accetterà tale versamento fino alla concorrenza della entità contributiva prescelta, restituendo all'agente la somma versata in eccedenza».

*(Seguono le firme)*

90A2246

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 15 maggio 1990.

**Dichiarazione d'importanza militare per alcune zone del territorio nazionale.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 18, primo comma, della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari, quale sostituito dall'art. 9 della legge 2 maggio 1990, n. 104;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, primo comma, della legge 24 dicembre 1976, n. 898, quale sostituito dall'art. 9 della legge 2 maggio 1990, n. 104, le seguenti isole del territorio nazionale sono dichiarate di importanza militare: Arcipelago toscano, Pontine, Flegree, Capri, Tremiti, Eolie, Ustica, Egadi e Pantelleria, Pelagie, Arcipelago della Maddalena, Asinara, Tavolara, San Pietro e Sant'Antioco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1990

*Il Ministro della difesa*
MARTINAZZOLI

*Il Ministro dell'interno*
GAVA

90A2236

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 6 marzo 1990.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 1987, n. 234, con quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze biologiche;

Vista la proposta di modifica statutaria formulata dal senato accademico di questa Università, nella seduta del giorno 12 dicembre 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

L'art. 60, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, è soppresso e sostituito dal seguente articolo:

Art. 60. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventisei.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti.

Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio.

I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

*Triennio propedeutico:*

1) istituzioni di matematiche;
2) biologia dello sviluppo;
3) fisica;
4) laboratorio di fisica *(a)*;
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica;
7) chimica fisica;
8) laboratorio di chimica *(b)*;
9) citologia ed istologia *(c)*;
10) chimica biologica;
11) fisiologia generale;
12) genetica;
13) zoologia;
14) anatomia comparata *(d)*;
15) botanica;
16) fisiologia vegetale;
17) microbiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

Il consiglio del corso di laurea e la facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito delle milleseicento ore previste per il triennio propedeutico, organizzano didattica applicata secondo moduli didattici programmati.

Tutti gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico, un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate coi numeri dal 9 al 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo le modalità fissate dal consiglio del corso di laurea.

Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale.

Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente, inoltre, deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti, ed inoltre, di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

*Biennio di applicazione*

Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono:

A) *Indirizzo biologico-ecologico:*
botanica II;
ecologia applicata;
igiene;
zoologia II.

B) *Indirizzo fisiopatologico:*
anatomia umana;
farmacologia;
fisiologia generale II;
igiene;
patologia generale.

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi, per un totale di cinquecento ore.

Elenco dei corsi non obbligatori (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili):

1) algologia;
2) analisi biochimico-cliniche;
3) anatomia vegetale;
4) antropometria;
5) batteriologia;

---

*(a)* Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
*(b)* Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.
*(c)* Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.
*(d)* Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

6) biochimica cellulare;
7) biochimica comparata;
8) biochimica fisica;
9) biochimica industriale;
10) biochimica macromolecolare;
11) biochimica vegetale;
12) biofisica;
13) biologia cellulare;
14) biologia della pesca ed acquacoltura;
15) biologia delle popolazioni umane;
16) biologia marina;
17) biologia umana;
18) biometria;
19) biologia vegetale applicata;
20) botanica sistematica;
21) calcolo numerico e programmazione;
22) chimica analitica;
23) chimica analitica clinica;
24) chimica analitica strumentale;
25) chimica degli alimenti;
26) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
27) chimica delle sostanze organiche naturali;
28) chimica fisica biologica;
29) citochimica ed istochimica;
30) citogenetica;
31) citologia animale;
32) citologia sperimentale;
33) citologia vegetale;
34) citopatologia;
35) complementi di chimica organica;
36) complementi di fisiologia generale;
37) conservazione della natura e delle sue risorse;
38) didattica naturalistica e biologica;
39) ecofisiologia vegetale;
40) ecologia animale;
41) ecologia microbica;
42) ecologia preistorica;
43) ecologia umana;
44) ecologia vegetale;
45) elettrofisiologia;
46) embriologia comparata;
47) embriologia e morfologia sperimentale;
48) endocrinologia comparata;
49) entomologia;
50) enzimologia;
51) etologia;
52) etologia applicata;
53) evoluzione biologica;
54) farmacologia cellulare;
55) farmacologia molecolare;
56) fisiologia cellulare;
57) fisiologia comparata;
58) fisiologia delle piante coltivate;
59) fisiopatologia endocrina;
60) fitogeografia;
61) fotobiologia;
62) biocristallografia;
63) genetica del micro-organismi;
64) genetica delle popolazioni;
65) genetica molecolare;
66) genetica quantitativa;
67) genetica umana;
68) genetica vegetale;
69) geobotanica;
70) idrobiologia e pescicoltura;
71) igiene degli alimenti;
72) igiene ambientale;
73) immunologia;
74) ingegneria genetica;
75) laboratorio di biologia molecolare;
76) laboratorio di ecologia;
77) laboratorio di metodologie botaniche;
78) laboratorio di metodologie farmacologiche;
79) laboratorio di metodologie fisiologiche;
80) laboratorio di metodologie genetiche;
81) laboratorio di metodologie zoologiche;
82) laboratorio di microbiologia e sierologia;
83) laboratorio di patologia generale;
84) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
85) metodi fisici della biologia;
86) metodi matematici e statistici;
87) metodi per il trattamento della informazione;
88) merceologia;
89) micologia;
90) microbiologia ambientale;
91) microbiologia industriale;
92) mutagenesi ambientale;
93) neurobiologia;
94) neurobiologia comparata;
95) oceanografia;
96) paleobotanica;
97) paleontologia;
98) paleontologia umana e paleoentnologia;
99) palinologia;
100) parassitologia;
101) patologia cellulare;
102) patologia molecolare;
103) patologia vegetale;
104) planctologia;
105) primatologia;
106) protozoologia;
107) psicobiologia;
108) radiobiologia;
109) scienza dell'alimentazione;
110) storia della biologia;
111) tossicologia;
112) ultrastrutture vegetali;
113) virologia vegetale;
114) virologia;
115) zoocolture;
116) zoogeografia;
117) zoologia applicata;
118) zoologia sistematica;
119) zoologia dei vertebrati.

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve, comunque, portare un contributo originale.

A tale fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore e superato i relativi esami, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Ateneo, ed avere inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Modena, 6 marzo 1990

*Il rettore:* VELLANI

90A2230

## UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 4 aprile 1990.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 concernente l'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Gli articoli da 166 a 175 relativi ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

TITOLO 11

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 166. — L'accesso ai corsi di laurea della facoltà è regolato dalle disposizioni di legge.

La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

1) laurea in ingegneria chimica;
2) laurea in ingegneria civile;
3) laurea in ingegneria elettrica;
4) laurea in ingegneria elettronica;
5) laurea in ingegneria informatica;
6) laurea in ingegneria meccanica.

La durata degli studi è di cinque anni.

Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i predetti corsi di laurea possono essere articolati, oltre che in orientamenti definiti annualmente dal consiglio di facoltà su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, negli indirizzi sottoindicati.

1) *Corso di laurea in ingegneria chimica.*

Indirizzi:

1) ambientale;
2) biotecnologie industriali;
3) materiali.

2) *Corso di laurea in ingegneria civile.*

Indirizzi:

1) edile;
2) geotecnica;
3) idraulica;
4) strutture;
5) trasporti.

3) *Corso di laurea in ingegneria elettrica.*

Indirizzi:

1) automazione industriale;
2) energia.

4) *Corso di laurea in ingegneria elettronica.*

Indirizzi:

1) biomedica;
2) Microelettronica;
3) strumentazione;
4) telecomunicazioni.

5) *Corso di laurea in ingegneria informatica.*

Indirizzi:

1) automatica e sistemi di automazione industriale;
2) sistemi ed applicazioni informatiche.

6) *Corso di laurea in ingegneria meccanica.*

Indirizzi:

1) automazione industriale e robotica;
2) biomedica;
3) costruzioni;
4) energia;
5) materiali;
6) produzione;
7) veicoli terrestri.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 167. — Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due periodi didattici distinti (semestri), ciascuno della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre nell'anno successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno cinque settimane.

Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica) comprensiva delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di insegnamenti costituiti da corsi ufficiali monodisciplinari (di durata intera o di durata ridotta) o di corsi ufficiali integrati, con le caratteristiche di cui all'art. 5 della tabella XXIX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, corrispondenti ad una annualità se di durata intera ed a mezza annualità se di durata ridotta.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche allo scopo di utilizzare esperienze e professionalità esterne, i singoli consigli di corso di laurea possono inoltre definire annualmente altri moduli didattici diversi dai corsi ufficiali (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc.) quotandoli in frazioni di annualità.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nel successivo articolo, e superato i relativi esami per un numero minimo di ventotto per tutti i corsi di laurea. Sino alla concorrenza massima di due annualità gli insegnamenti e gli esami relativi potranno essere sostituiti dai moduli didattici di cui al comma precedente specificatamente indicati dal competente consiglio di corso di laurea e dalle prove di accertamento relative.

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovrà aver superato, alla data del 6 novembre, esami di insegnamenti, scelti tra quelli indicati dal consiglio di facoltà, nel numero minimo seguente: due per l'iscrizione al secondo anno, sei per l'iscrizione al terzo anno, dieci per l'iscrizione al quarto anno, quindici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come fuori corso.

Durante il primo triennio lo studente dovrà inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera (scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo od altra approvata dal consiglio di facoltà), superando una prova di accertamento le cui modalità verranno stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di uno o più elaborati attinenti alle materie del corso di laurea, svolti sotto il controllo di uno o più relatori, di regola scelti tra i docenti della facoltà, e con le modalità stabilite dal competente consiglio di corso di laurea.

Art. 168. — Il consiglio di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, definisce, su proposta del competente consiglio di corso di laurea, utilizzando anche la possibilità prevista dal quarto comma del precedente articolo, per ciascun corso di laurea ed indirizzo attivo, i corsi ufficiali (monodisciplinari o integrati) che rappresentano le annualità minime prescritte dagli articoli 5 e 6 della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e dalle tabelle *B, C, D* ed *E* ad essa allegate, annualità che vengono qui di seguito elencate, con l'indicazione dei raggruppamenti disciplinari dai quali possono essere tratti gli insegnamenti relativi.

1) *Corso di laurea in ingegneria chimica:*

A011 Algebra e logica matematica
A012 Geometria
A021 Analisi matematica
A022 Calcolo delle probabilità
A030 Fisica matematica
A041 Analisi numerica e matematica applicata
P041 Statistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

B011 Fisica generale . . . . . . . . . . . . . . . 1

B011 Fisica generale
B030 Struttura della materia . . . . . . . . . . . 1

I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 1

C060 Chimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I270 Ingegneria economico-gestionale
P012 Economia politica . . . . . . . . . . . . . 1

H071 Scienza delle costruzioni
H072 Tecnica delle costruzioni . . . . . . . . . . 1

I070 Meccanica applicata alle macchine
I090 Disegno industriale
I210 Elettronica
I240 Automatica . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I050 Fisica tecnica
I052 Princìpi di ingegneria chimica . . . . . . . 1

I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I180 Macchine ed azionamenti elettrici . . . . . 1

I041 Propulsione aerospaziale
I042 Macchine e sistemi energetici . . . . . . . 1

I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione
I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

C050 Chimica organica
C060 Chimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I152 Princìpi di ingegneria chimica . . . . . . . 1

I155 Chimica industriale . . . . . . . . . . . . . 1

I153 Impianti chimici
I154 Teoria e sviluppo dei processi chimici . . 2

INDIRIZZI:

*Ambientale:*

I152 Princìpi di ingegneria chimica
I154 Teoria e sviluppo dei processi chimici . . 1

I153 Impianti chimici
I154 Teoria e sviluppo dei processi chimici . . 1

I155 Chimica industriale . . . . . . . . . . . . . 1

*Biotecnologie industriali:*

C100 Chimica delle fermentazioni
I152 Princìpi di ingegneria chimica
I153 Impianti chimici
I154 Teoria e sviluppo dei processi chimici
I155 Chimica industriale
I156 Ingegneria chimica biotecnologica
I263 Bioingegneria chimica . . . . . . . . . . . . 4

*Materiali:*

I130 Metallurgia
I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2) *Corso di laurea in ingegneria civile:*

A012 Geometria
A021 Analisi matematica
A022 Calcolo delle probabilità
A030 Fisica matematica
A041 Analisi numerica e matematica applicata
P041 Statistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

B011 Fisica generale . . . . . . . . . . . . . . . 2

I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 1

C060 Chimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

H150 Estimo
I270 Ingegneria economico-gestionale
P012 Economia politica . . . . . . . . . . . . . 1

H110 Disegno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

H011 Idraulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

H071 Scienza delle costruzioni . . . . . . . . . . 1

H081 Architettura tecnica . . . . . . . . . . . . 1

I042 Macchine e sistemi energetici
I050 Fisica tecnica
I070 Meccanica applicata alle macchine
I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I180 Macchine ed azionamenti elettrici . . . . . 1

I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

H072 Tecnica delle costruzioni . . . . . . . . . . 1

H060 Geotecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

H012 Costruzioni idrauliche e marittime
H030 Strade, ferrovie ed aeroporti . . . . . . . . 1

H050 Topografia e cartografia . . . . . . . . . . 1

H040 Trasporti
H141 Analisi e pianificazione urbanistica
H143 Tecnica urbanistica
I240 Automatica . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

INDIRIZZI:

*Edile:*

H060 Geotecnica
H072 Tecnica delle costruzioni . . . . . . . . . . 1

H082 Progettazione edilizia . . . . . . . . . . . 1

H120 Storia dell'architettura . . . . . . . . . . 1

H081 Architettura tecnica
I050 Fisica tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . 2

H012 Costruzioni idrauliche marittime
H142 Urbanistica . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

H081 Architettura tecnica
H141 Analisi e pianificazione urbanistica
H143 Tecnica urbanistica . . . . . . . . . . . . 1

*Geotecnica:*

D012 Geologia stratigrafica e strutturale
D022 Geologia applicata
D042 Geofisica applicata . . . . . . . . . . . . 1

H060 Geotecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

H012 Costruzioni idrauliche marittime
H030 Strade, ferrovie ed aeroporti
H072 Tecnica delle costruzioni . . . . . . . . . . 1

A041 Analisi numerica e matematica applicata
D022 Geologia applicata
H060 Geotecnica . . . . . . . . . . . . . . . 1

*Idraulica:*

H011 Idraulica
H012 Costruzioni idrauliche e marittime
H020 Ingegneria sanitaria e ambientale . . . 2

H012 Costruzioni idrauliche e marittime
H060 Geotecnica
H072 Tecnica delle costruzioni
I070 Meccanica applicata. . . . . . . . . . . 2

A041 Analisi numerica e matematica applicata
A022 Calcolo delle probabilità
H011 Idraulica
H012 Costruzioni idrauliche e marittime . . . 1

*Strutture:*

H071 Scienza delle costruzioni
H072 Tecnica delle costruzioni . . . 3

H072 Tecnica delle costruzioni
H060 Geotecnica . . . . . . . 1

H072 Tecnica delle costruzioni
H082 Progettazione edilizia
I050 Fisica tecnica. . . . . . . . . . . . . . 1

*Trasporti:*

H040 Trasporti . . . . . . . . . 2

H030 Strade, ferrovie ed aeroporti. . . . 1

A042 Ricerca operativa
H141 Analisi e pianificazione urbanistica
P013 Politica economica. . . . . . . . . . 1

H060 Geotecnica
H072 Tecnica delle costruzioni . . . . . . 1

3) *Corso di laurea in ingegneria elettrica:*

A011 Algebra e logica matematica
A012 Geometria
A021 Analisi matematica
A022 Calcolo delle probabilità
A030 Fisica matematica
A041 Analisi numerica e matematica applicata
P041 Statistica . . . . . . . 4

B011 Fisica generale . . . . . . . 1

B011 Fisica generale
B030 Struttura della materia . . . . . . . . 1

I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 1

C060 Chimica. . . . . . . . . . . . 1

I270 Ingegneria economico-gestionale . . 1

H071 Scienza delle costruzioni
H072 Tecnica delle costruzioni. . . . . . 1

I070 Meccanica applicata alle macchine
I090 Disegno industriale . . . . 1

I050 Fisica tecnica. . . . . . . . . . 1

I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I180 Macchine ed azionamenti elettrici. . . . . 1

I042 Macchine e sistemi energetici . . . . . 1

I210 Elettronica
I240 Automatica. . . . . . 2

I180 Macchine ed azionamenti elettrici . . 1

I200 Misure elettriche ed elettroniche. . 1

I190 Sistemi elettrici per l'energia . . . . 1

I090 Disegno industriale . . . . . 1

INDIRIZZI:

*Automazione industriale:*

I180 Macchine ed azionamenti elettrici
I200 Misure elettriche ed elettroniche
I210 Elettronica
I240 Automatica . . . 3

*Energia:*

I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I180 Macchine ed azionamenti elettrici
I190 Sistemi elettrici per l'energia
I200 Misure elettriche ed elettroniche. 3

4) *Corso di laurea in ingegneria elettronica:*

A011 Algebra e logica matematica
A012 Geometria
A021 Analisi matematica
A022 Calcolo delle probabilità
A030 Fisica matematica
A041 Analisi numerica e matematica applicata
P041 Statistica 4

B011 Fisica generale 1

B011 Fisica generale
B030 Struttura della materia 1

I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 2

C060 Chimica. 1

I270 Ingegneria economico-gestionale
P012 Economia politica 1

H071 Scienza delle costruzioni
I042 Macchine e sistemi energetici
I050 Fisica tecnica
I070 Meccanica applicata alle macchine 1

I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche . . . 1

I210 Elettronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

I230 Telecomunicazioni . . . . . . . . . . . . . . 2

I240 Automatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I220 Campi elettromagnetici . . . . . . . . . . . 1

I200 Misure elettriche ed elettroniche
I240 Automatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I210 Elettronica
I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 1

INDIRIZZI:

*Biomedica:*

I240 Automatica
I261 Bioingegneria elettronica . . . . . . . . . . 1

I261 Bioingegneria elettronica . . . . . . . . . . 2

*Microelettronica:*

I210 Elettronica
I230 Telecomunicazioni
I240 Automatica
I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 1

B030 Struttura della materia
I210 Elettronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I210 Elettronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

*Strumentazione:*

I200 Misure elettriche ed elettroniche
I210 Elettronica
I240 Automatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I200 Misure elettriche ed elettroniche. . . . . . 2

*Telecomunicazioni:*

I230 Telecomunicazioni
I240 Automatica
I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 1

I210 Elettronica
I220 Campi elettromagnetici
I230 Telecomunicazioni . . . . . . . . . . . . . . 2

5) *Corso di laurea in ingegneria informatica:*

A011 Algebra e logica matematica
A012 Geometria
A021 Analisi matematica
A022 Calcolo delle probabilità
A030 Fisica matematica
A041 Analisi numerica e matematica applicata
P041 Statistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

B011 Fisica generale . . . . . . . . . . . . . . . . 1

B011 Fisica generale
B030 Struttura della materia . . . . . . . . . . . 1

I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 4

C060 Chimica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I270 Ingegneria economico-gestionale
P012 Economia politica . . . . . . . . . . . . . . 1

H071 Scienza delle costruzioni
I042 Macchine e sistemi energetici
I050 Fisica tecnica
I070 Meccanica applicata alle macchine. . . . . 1

I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche. . . . 1

I210 Elettronica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I230 Telecomunicazioni . . . . . . . . . . . . . . 1

I240 Automatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

A042 Ricerca operativa . . . . . . . . . . . . . . 1

I210 Elettronica
I230 Telecomunicazioni . . . . . . . . . . . . . . 1

INDIRIZZI:

*Automatica e sistemi di automazione industriale:*

I240 Automatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

I200 Misure elettriche ed elettroniche
I240 Automatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

*Sistemi ed applicazioni informatiche:*

I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 3

6) *Corso di laurea in ingegneria meccanica:*

A011 Algebra e logica matematica
A012 Geometria
A021 Analisi matematica
A022 Calcolo delle probabilità
A030 Fisica matematica
A041 Analisi numerica e matematica applicata
P041 Statistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

B011 Fisica generale . . . . . . . . . . . . . . . . 1

B011 Fisica generale
B030 Struttura della materia . . . . . . . . . . . 1

I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 1

C060 Chimica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

H150 Estimo
I270 Ingegneria economico-gestionale
P012 Economia politica . . . . . . . . . . . . . . 1

H071 Scienza delle costruzioni
H072 Tecnica delle costruzioni . . . . . . . . . . 1

I070 Meccanica applicata alle macchine. . . . . 1

I050 Fisica tecnica
I052 Princìpi di ingegneria chimica . . . . . . . 1

I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I180 Macchine ed azionamenti elettrici . . . . . 1

I041 Propulsione aerospaziale
I042 Macchine e sistemi energetici. . . . . . . . 1

I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione
I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I090 Disegno industriale. . . . . . . . . . . . . 1

H011 Idraulica
I030 Fluidodinamica . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione . . . . 1

I110 Impianti industriali meccanici. . . . . . . . 1

I042 Macchine e sistemi energetici
I060 Misure meccaniche e termiche
I070 Meccanica applicata alle macchine. . . . . 1

INDIRIZZI:

*Automazione industriale e robotica:*

I060 Misure meccaniche e termiche
I070 Meccanica applicata alle macchine
I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine
I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione . . . . 3

*Biomedica:*

I070 Meccanica applicata alle macchine
I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine
I262 Bioingegneria meccanica. . . . . . . . . . . 3

*Costruzioni:*

H072 Tecnica delle costruzioni
I070 Meccanica applicata alle macchine
I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine
I090 Disegno industriale. . . . . . . . . . . . . 3

*Energia:*

I042 Macchine e sistemi energetici
I050 Fisica tecnica
I110 Impianti industriali meccanici
I190 Sistemi elettrici per l'energia . . . . . . . . 3

*Materiali:*

I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine
I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione
I130 Metallurgia
I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

*Produzione:*

I060 Misure meccaniche e termiche
I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione
I110 Impianti industriali meccanici
I270 Ingegneria economico-gestionale . . . . . . 3

*Veicoli terrestri:*

I042 Macchine e sistemi energetici
I070 Meccanica applicata alle macchine
I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Le rimanenti annualità necessarie al raggiungimento del numero minimo di ventotto vengono scelte dallo studente nell'ambito degli insegnamenti indicati, sia separatamente che raggruppati in distinti orientamenti, dal manifesto annuale degli studi quale piano di studio ufficiale per lo specifico corso di laurea e/o indirizzo, ovvero sostituiti, sino alla concorrenza massima di due annualità, dai moduli didattici di cui al quinto comma dell'art. 167.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto nel manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate. Il competente consiglio di corso di laurea valuta la congruità del piano predisposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattici formativi del corso stesso.

Art. 169. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del competente consiglio di corso di laurea, stabilisce quali indirizzi, tra quelli previsti nell'art. 166 e quali orientamenti intende attivare e definisce il piano di studio ufficiale di ciascun corso di laurea, suo indirizzo e/o orientamento, specificandone gli insegnamenti nel rispetto dei vincoli di cui ai precedenti articoli.

In particolare, il consiglio stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità, scegliendo le relative discipline tra quelle elencate nel successivo art. 170, e ne indica la collocazione negli anni di corso e/o semestri.

Nella stessa occasione il consiglio fissa la frazione temporale di ciascun corso integrato destinata alle varie discipline che vi concorrono e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui al quinto comma dell'art. 167, nonché l'eventuale propedeuticità tra i corsi ed i relativi esami.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Art. 169-*bis* (*Norme transitorie*). — Sino all'anno accademico 1992-93 compreso, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, per i corsi di laurea in ingegneria chimica, in ingegneria civile, in ingegneria elettrica, in ingegneria elettronica e in ingegneria meccanica, sarà consentito al consiglio di facoltà scegliere gli insegnamenti di non più di cinque delle annualità comuni a tutti i corsi di laurea e delle annualità di settore facendo riferimento, anziché alle prescrizioni di cui alle tabelle *B* e *C* allegate alla tabella XXIX dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a raggruppamenti dichiarati dalla facoltà affini a quelli indicati nelle stesse tabelle.

Art. 170. Elenco generale, articolato per raggruppamenti disciplinari, degli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà, a norma del comma 13 dell'art. 5 della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e scelti tra quelli inclusi nella tabella *F* allegata alla stessa tabella XXIX.

A011 Algebra e logica matematica:

1) algebra;
2) algebra ed elementi di geometria.

A012 Geometria:

1) geometria;
2) geometria descrittiva;
3) geometria differenziale;
4) geometria e algebra;
5) teoria dei grafi.

A021 Analisi matematica:

1) analisi funzionale;
2) analisi matematica;
3) calcolo delle variazioni;
4) metodi matematici per l'ingegneria;
5) teoria delle funzioni;
6) teoria matematica dei controlli.

A022 Calcolo delle probabilità:

1) calcolo delle probabilità;
2) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
3) statistica matematica;
4) teoria dei giochi e delle decisioni;
5) teoria dell'affidabilità.

A030 Fisica matematica:

1) calcolo tensoriale e meccanica del continuo;
2) fisica matematica;
3) meccanica analitica;
4) meccanica razionale;
5) meccanica superiore per ingegneri;
6) sistemi dinamici.

A041 Analisi numerica e matematica applicata:

1) analisi numerica;
2) calcolo numerico;
3) calcolo numerico e programmazione numerica;
4) metodi numerici per l'ingegneria;
5) matematica applicata.

A042 Ricerca operativa:

1) algoritmi di ottimizzazione;
2) applicazioni della ricerca operativa;
3) modelli di sistemi di produzione;
4) modelli di sistemi di servizio;
5) modelli logistici;
6) modelli per il supporto alle decisioni;
7) modelli per l'organizzazione e la gestione di sistemi;
8) modelli per la pianificazione territoriale;
9) ottimizzazione;
10) ottimizzazione combinatori;
11) programmazione matematica;
12) ricerca operativa;
13) simulazione.

B011 Fisica generale:

1) fisica (limitatamente ad ingegneria);
2) fisica superiore;
3) metrologia;
4) ottica elettronica;
5) sperimentazione fisica;
6) strumentazione fisica.

B020 Fisica teorica e metodi matematici della fisica:

1) istituzioni di meccanica quantistica;
2) meccanica statistica.

B030 Struttura della materia:

1) elettronica quantistica;
2) fisica atomica;
3) fisica degli stati condensati;
4) fisica dei laser;
5) fisica dei plasmi;
6) fisica dei semiconduttori;
7) fisica delle basse temperature;
8) fisica delle superfici;
9) fisica dello stato solido;
10) gas ionizzanti;
11) ottica;
12) struttura della materia;
13) superconduttività.

C050 Chimica organica:

1) chimica organica.

C060 Chimica:

1) applicazioni di chimica e chimica analitica;
2) chimica (limitatamente ad ingegneria);
3) sperimentazioni di chimica.

C0100 Chimica delle fermentazioni:

1) biochimica industriale;
2) microbiologia industriale.

D012 Geologia stratigrafica e strutturale:

1) geologia;
2) geologia degli idrocarburi;
3) litologia e geologia.

D022 Geologia applicata:

1) geoingegneria ambientale;
2) geologia applicata;
3) geologia applicata alla difesa del suolo;
4) geologia applicata alla pianificazione territoriale;
5) geologia applicata alle aree sismiche;
6) geomorfologia applicata e stabilità dei versanti;
7) idrogeologia applicata;
8) materiali naturali da costruzione;
9) rilevamento geologico-tecnico.

D042 Geofisica applicata:

1) carotaggi geofisici;
2) geofisica applicata;
3) geofisica di produzione;
4) geofisica marina;
5) geofisica mineraria;
6) geofisica nucleare;
7) prospezioni geofisiche;
8) sismica applicata;
9) sismologia applicata.

D043 Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione:

1) fisica dell'atmosfera;
2) meteorologia;
3) navigazione aerea.

E031 Biologia generale ed ecologia:

1) ecologia applicata all'ingegneria;
2) elementi di ecologia.

E052 Biologia applicata:

1) biologia generale.

E060 Fisiologia umana:

1) elementi di fisiologia;
2) fisiologia umana (limitatamente ad ingegneria).

F221 Igiene generale ed applicata:

1) Igiene dell'ambiente e del territorio.

H011 Idraulica:

1) dinamica della turbolenza;
2) idraulica;
3) idraulica ambientale;
4) idraulica dei mezzi porosi;
5) idraulica fluviale;
6) idraulica numerica;
7) idrodinamica;
8) idroelasticità;
9) meccanica dei fluidi;
10) misure e controlli idraulici;
11) modellistica idraulica.

H012 Costruzioni idrauliche e marittime:

1) acquedotti e fognature;
2) bonifica e irrigazione;
3) bonifiche e sistemazioni idrauliche;
4) costruzioni idrauliche;
5) gestione dei sistemi idraulici;
6) gestione delle risorse idriche;
7) idrologia sotterranea;
8) idrologia tecnica;
9) impianti speciali idraulici;
10) infrastrutture idrauliche;
11) protezione idraulica del territorio;
12) sistemazione dei bacini idrografici;
13) tecnica dei lavori idraulici;
14) costruzioni in mare aperto;
15) costruzioni marittime;
16) idraulica marittima e costiera;
17) idrovie;
18) ingegneria portuale;
19) regime e protezione dei litorali.

H020 Ingegneria sanitaria-ambientale:

1) dinamica degli inquinanti;
2) fenomeni di inquinamento e controllo della qualità nell'ambiente;
3) gestione degli impianti di ingegneria sanitaria-ambientale;
4) impatto delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale;
5) impianti di trattamento degli effluenti gassosi;
6) impianti di trattamento dei rifiuti solidi;
7) impianti di trattamento delle acque di approvvigionamento;
8) impianti di trattamento delle acque di rifiuto;
9) impianti di trattamento sanitario-ambientali;
10) ingegneria sanitaria-ambientale;
11) tecniche costruttive delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale.

H030 Strade, ferrovic ed aeroporti:

1) costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
2) costruzioni speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
3) gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie;
4) impianti e cantieri vari;
5) infrastrutture aeroportuali;
6) infrastrutture di viabilità e trasporto;
7) infrastrutture ferro-viarie;
8) infrastrutture per trasporti speciali;
9) infrastrutture viarie;
10) infrastrutture viarie nelle aree metropolitane;
11) princìpi di progettazione delle infrastrutture viarie;
12) progetto di strade, ferrovie ed aeroporti;
13) sovrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
14) tecnica dei lavori stradali, ferroviari ed aeroportuali;
15) viabilità rurale.

H040 Trasporti:

1) esercizio dei sistemi di trasporto;
2) pianificazione dei trasporti;
3) progettazione di sistemi di trasporto;
4) sistemi di trazione;
5) sistemi ferroviari;
6) tecnica ed economia dei trasporti;
7) teoria dei sistemi di trasporto;
8) teoria e tecnica della circolazione;
9) terminali e impianti di trasporto;
10) trasporti aerei;
11) trasporti per vie d'acqua;
12) trasporti speciali;
13) trasporti urbani e metropolitani.

H050 Topografia e cartografia:

1) cartografia numerica;
2) cartografia tematica;
3) fotogrammetria;
4) fotogrammetria applicata;
5) fotogrammetria e fotointerpretazione;
6) geodesia;
7) misure geodetiche;
8) telerilevamento;
9) topografia;
10) topografia agraria e forestale;
11) topografia geologica;
12) trattamento delle osservazioni.

H060 Geotecnica:

1) consolidamento dei terreni;
2) costruzioni di materiali sciolti;
3) costruzioni in sotterraneo;
4) dinamica delle terre e delle rocce;
5) fondazioni;
6) geotecnica;
7) geotecnica marina;
8) geotecnica nella difesa del territorio;
9) indagini e controlli geotecnici;
10) meccanica delle rocce;
11) meccanica delle terre;
12) opere di sostegno;
13) princìpi di geotecnica;
14) stabilità dei pendii.

H071 Scienza delle costruzioni:

1) analisi computazionale delle strutture;
2) calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
3) dinamica delle strutture;
4) instabilità delle strutture;
5) meccanica dei materiali e della frattura;
6) meccanica dei solidi;
7) ottimizzazione delle strutture;
8) scienza delle costruzioni;
9) sicurezza strutturale;
10) sperimentazione dei materiali e delle strutture;
11) statica;
12) teoria delle strutture.

H072 Tecnica delle costruzioni:

1) calcolo automatico delle strutture;
2) consolidamento delle costruzioni;
3) costruzione di ponti;
4) costruzioni in acciaio;
5) costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;
6) costruzioni in zona sismica;
7) progetto di strutture;
8) sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;
9) strutture di fondazione;
10) strutture prefabbricate;
11) strutture speciali;
12) tecnica delle costruzioni.

H081 Architettura tecnica:

1) architettura tecnica;
2) architettura tecnica e tipologie edilizie;
3) edilizia industriale;
4) elementi di architettura tecnica;
5) industrializzazione dell'ediliza;
6) progettazione ambientale e servizi tecnologici;
7) progettazione degli elementi costruttivi;
8) progettazione edile assistita;
9) progettazione per l'edilizia industrializzata;
10) recupero e conservazione degli edifici.

H082 Progettazione edilizia:

1) architettura del legno;
2) architettura delle grandi strutture;
3) architettura e composizione architettonica;
4) architettura e urbanistiche tecniche;
5) caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
6) documentazione architettonica;
7) elementi di progettazione edile;
8) progettazione dei componenti prefabbricati;
9) progettazione integrale;
10) progetti edili;
11) progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio.

H083 Produzione edilizia:

1) cantieri edili;
2) costruzioni edili;
3) ergotecnica edile;
4) gestione del processo edilizio;
5) impianti tecnici dell'edilizia;
6) organizzazione del cantiere;
7) programmazione e costi per l'edilizia;
8) servizi tecnologici negli edifici;
9) tecnica di cantiere e produttività;
10) tecnica della produzione edilizia;
11) tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edili;
12) tecniche edilizie nei paesi in via di sviluppo;
13) tecniche per il recupero edilizio;
14) tecnologia degli elementi costruttivi.

H100 Composizione architettonica:

1) architettura e composizione architettonica;
2) composizione architettonica.

H110 Disegno:

1) applicazioni di geometria descrittiva;
2) disegno;
3) disegno automatico;
4) disegno civile;
5) disegno edile;
6) metodologie di rilevamento per la conservazione del patrimonio edilizio;
7) rappresentazione della realtà territoriale ed urbana;
8) tecniche della rappresentazione;
9) unificazione e disegno.

H120 Storia dell'architettura:

1) storia dell'architettura;
2) storia dell'architettura e dell'urbanistica;
3) storia dell'arte e storia e stili dell'architettura.

H130 Restauro:

1) conservazione edilizia e tecnologia del restauro;
2) consolidamento ed adattamento degli edifici;
3) restauro;
4) restauro tecnico degli edifici;
5) tecnica del restauro;
6) tecnica del restauro urbano.

H141 Analisi e pianificazione urbanistica:

1) elementi di pianificazione territoriale;
2) pianificazione territoriale.

H142 Progettazione urbanistica:

1) urbanistica;
2) composizione urbanistica.

H143 Tecnica urbanistica:

1) difesa e recupero urbanistico dell'ambiente;
2) elementi di tecnica urbanistica;
3) ingegneria del territorio;
4) ingegneria dell'ambiente costruito;
5) innovazioni tecnologiche e trasformazioni territoriali;
6) modelli matematici per l'urbanistica;
7) pianificazione e gestione delle aree metropolitane;
8) tecnica urbanistica;
9) tecniche di analisi urbane e territoriali;
10) tecniche di gestione del territorio;
11) tecniche di valutazione e programmazione urbanistica.

H150 Estimo:

1) economia ed estimo ambientale;
2) economia ed estimo civile;
3) economia ed estimo industriale;
4) estimo;
5) estimo aeronautico;
6) estimo navale.

I021 Meccanica del volo:

1) dinamica del volo;
3) dinamica del volo spaziale;
6) meccanica del volo spaziale.

I022 Costruzioni e strutture aerospaziali:

1) aeroelasticità applicata;
3) costruzioni spaziali;
4) progettazione di strutture aerospaziali;
7) sperimentazione di strutture aeronautiche;
8) sperimentazione di strutture spaziali;
11) strutture spaziali;
13) tecnologie delle costruzioni spaziali.

I023 Impianti e sistemi aerospaziali:

1) astrodinamica dei sistemi aerospaziali;
3) impianti aerospaziali;
5) impianti e sperimentazione aerospaziale;
6) progetto dei sistemi aerospaziali;
7) servosistemi aerospaziali;
8) sistemi aerospaziali;
9) sistemi aerospaziali di telerilevamento;
10) sistemi di controllo termico aerospaziale;
11) sistemi di guida e navigazione aeronautici e aeromissilistici;
12) sistemi di telemisura aerospaziali;
13) strumentazione aeronautica;
14) strumentazione aerospaziale.

I030 Fluidodinamica:

1) aeroacustica;
2) aerodinamica;
3) aerodinamica degli aeromobili;
4) aerodinamica dei rotori;
5) aerodinamica sperimentale;
6) dinamica dei gas rarefatti;
7) fisica dei fluidi e magneto-fluidodinamica;
8) fluidodinamica;
9) fluidodinamica ambientale;
10) fluidodinamica dei sistemi naturali;
11) fluidodinamica numerica;
12) fluidodinamica sperimentale;
13) gasdinamica;
14) princìpi di aeroelasticità;
15) termofluidodinamica.

I041 Propulsione aerospaziale:

8) missilistica;
10) propulsione aerospaziale.

I042 Macchine e sistemi energetici:

1) combustione e gasdinamica delle macchine;
2) conversione dell'energia;
3) dinamica e controllo delle macchine;
4) energetica applicata;
5) fluidodinamica delle macchine;
6) macchine;
7) macchine marine;

8) macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore;
9) modelli delle macchine;
10) motori a combustione interna;
11) motori termici per trazione;
12) oleodinamica e pneumatica;
13) progetto di macchine;
14) sperimentazione sulle macchine;
15) turbomacchine;
16) centrali termiche;
17) collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori;
18) diagnostica degli impianti motori;
19) generatori di vapore;
20) gestione delle macchine e dei sistemi energetici;
21) impianti di potenza per applicazioni spaziali;
22) impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;
23) impiego industriale dell'energia;
24) interazione fra le macchine e l'ambiente;
25) macchine e sistemi energetici speciali;
26) modellistica e simulazione degli impianti motori;
27) sistemi energetici;
28) sistemi propulsivi;
29) tecnologie delle energie rinnovabili.

I050 Fisica tecnica:

1) criogenia;
2) energetica;
3) fisica tecnica;
4) gestione dell'energia;
5) impianti termotecnici;
6) misure e regolazioni termofluidodinamiche;
7) modelli per la termotecnica;
8) proprietà termofisiche dei materiali;
9) tecnica del freddo;
10) termocinetica alle alte temperature;
11) termodinamica appplicata;
12) termofluidodinamica applicata;
13) termofluidodinamica dei sistemi naturali;
14) termotecnica;
15) trasmissione del calore;
16) acustica applicata;
17) climatologia dell'ambiente costruito;
18) energie rinnovabili per uso termico;
19) fisica tecnica ambientale;
20) gestione dei servizi energetici;
21) gestione delle risorse energetiche nel territorio;
22) illuminotecnica;
23) impianti speciali di climatizzazione;
24) impianti tecnici;
25) misure fisico-tecniche e regolazioni;
26) modelli per il controllo ambientale;
27) sistemi energetici integrati;
28) tecnica del controllo ambientale;
29) termofisica dell'edificio.

I060 Misure meccaniche e termiche:

1) fondamenti della misurazione;
2) metrologia generale meccanica;
3) misure e controlli sui sistemi meccanici;
4) misure e controllo di qualità nella produzione meccanica;
5) misure e strumentazioni industriali;
6) misure meccaniche, termiche e collaudi;
7) misure per la diagnostica e l'affidabilità nei sistemi meccanici;
8) misure termiche e regolazione;
9) norme e procedure di qualificazione meccanica;
10) sensori e trasduttori per misure meccaniche e termiche;
11) sistemi di elaborazione di misure di grandezze aleatorie;
12) sistemi di elaborazione di misure di grandezze dinamiche;
13) sistemi di elaborazione di misure meccaniche e termiche.

I070 Meccanica applicata alle macchine:

1) analisi assistita di sistemi meccanici;
2) automazione a fluido;
3) controllo delle vibrazioni e del rumore;
4) diagnostica dei sistemi meccanici;
5) elementi di meccanica teorica e applicata;
6) meccanica applicata alle macchine;
7) meccanica degli azionamenti;
8) meccanica dei robot;
9) meccanica del veicolo;
10) meccanica delle macchine automatiche;
11) meccanica delle vibrazioni;
12) meccatronica;
13) modellistica e simulazione dei sistemi meccanici;
14) progettazione meccanica funzionale;
15) regolazione e controllo dei sistemi meccanici;
16) sperimentazione sui sistemi meccanici;
17) teoria e tecnica della lubrificazione;
18) tribologia.

I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine:

1) affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche;
2) comportamento meccanico dei materiali;
3) costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici;
4) costruzione di macchine;
5) costruzione di macchine automatiche e robot;
6) costruzione di macchine motrici;
7) costruzioni meccaniche di precisione;
8) elementi costruttivi delle macchine;
9) garanzia della qualità nella costruzione delle macchine;
10) ottimizzazione delle costruzioni meccaniche;
11) princìpi e metodologie della progettazione meccanica;

12) progettazione assistita di strutture meccaniche;
13) progettazione dei sistemi meccanici in campo dinamico;
14) progettazione e costruzione di macchine speciali;
15) progettazione meccanica con materiali non convenzionali;
16) tecnica delle costruzioni meccaniche;
17) analisi sperimentale delle tensioni;
18) collaudo delle costruzioni meccaniche;
19) controlli non distruttivi;
20) controllo di qualità;
21) diagnostica strutturale;
22) meccanica dei materiali;
23) meccanica sperimentale;
24) costruzione di autoveicoli;
25) costruzione di macchine agricole;
26) costruzione di macchine movimento terra;
27) costruzione di materiale ferroviario;
28) costruzione e sperimentazione di motori per veicoli terrestri;
29) costruzione e tecnologia del pneumatico e degli antivibranti;
30) costruzioni automobilistiche;
31) dinamica del veicolo;
32) progettazione degli elementi dell'autotelaio;
33) progetto del trattore agricolo;
34) progetto delle carrozzerie;
35) sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo.

I090 Disegno industriale:

1) disegno assistito dal calcolatore;
2) disegno di impianti e di sistemi industriali;
3) disegno di macchine;
4) disegno tecnico aerospaziale;
5) disegno tecnico industriale;
6) disegno tecnico navale;
7) elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale;
8) fondamenti e metodi della progettazione industriale;
9) grafica computazionale tecnica;
10) metodi di comunicazione tecnica;
11) modellazione geometrica delle macchine;
12) normazione industriale ed ingegnerizzazione.

I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione:

1) gestione industriale della qualità;
2) macchine utensili;
3) modelli funzionali per l'industria meccanica;
4) plasticità e lavorazione per deformazione plastica;
5) processi di produzione robotizzati;
6) produzione assistita da calcolatore;
7) programmazione e controllo della produzione meccanica;
8) sistemi integrati di produzione;
9) studi di fabbricazione;
10) tecnica della saldatura e delle giunzioni;
11) tecnologia meccanica;
12) tecnologie dei materiali non convenzionali;
13) tecnologie della produzione aeronautica;
14) tecnologie generali dei materiali;
15) tecnologie speciali.

I110 Impianti industriali meccanici:

1) ergotecnica;
2) gestione degli impianti industriali;
3) gestione dei progetti di impianto;
4) gestione della produzione industriale;
5) impianti di trasporto;
6) impianti industriali;
7) impianti meccanici;
8) impianti speciali;
9) logistica industriale;
10) progettazione degli impianti industriali;
11) servizi generali di impianto;
12) sicurezza dei sistemi di produzione;
13) sistemi di produzione automatizzati;
14) strumentazione industriale;
15) tecnologie industriali.

I121 Fisica dei reattori nucleari:

4) elementi di fisica dei reattori a fissione e a fusione;
6) fisica dei reattori a fusione;
7) fisica e diagnostica dei plasmi termonucleari;
8) fisica ed ingegneria dei plasmi.

I122 Impianti nucleari:

2) energetica e sistemi nucleari;
5) impianti nucleari;
6) ingegneria dei reattori nucleari a fusione;
7) ingegneria del nocciolo;
10) protezione e sicurezza negli impianti nucleari;
11) regolazione ed esercizio degli impianti nucleari.

I123 Misure e strumentazione nucleare:

9) strumentazione e misure per gli impianti nucleari;
10) strumentazione e tecniche nucleari di rilevazione ambientale.

I130 Metallurgia:

1) chimica metallurgica;
2) elettrometallurgia;
3) fonderia;
4) impianti metallurgici;
5) interazione metallo-ambiente;
6) materiali metallici;
7) metallurgia;
8) metallurgia dei metalli non ferrosi;
9) metallurgia fisica;
10) metallurgia meccanica;
11) metodologie metallurgiche e metallografiche;
12) scienza dei metalli;
13) siderurgia;
14) tecnologia dei materiali metallici;
15) tecnologie metallurgiche.

I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:

1) analisi strumentale e controllo dei materiali;
2) chimica applicata;
3) chimica applicata alla tutela dell'ambiente;
4) chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti;
5) chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
6) corrosione e protezione dei materiali;
7) scienza dei materiali;
8) scienza e tecnologia dei materiali;
9) scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali;
10) scienza e tecnologia dei materiali ceramici;
11) scienza e tecnologia dei materiali compositi;
12) scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
13) scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
14) scienza e tecnologia dei vetri;
15) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
16) chimica macromolecolare per l'ingegneria;
17) ingegneria dei materiali macromolecolari;
18) materiali polimerici;
19) materie plastiche;
20) principi delle applicazioni dei materiali macromolecolari;
21) processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;
22) proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;
23) scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;
24) scienza e tecnologia dei materiali polimerici;
25) struttura dei materiali macromolecolari;
26) tecnologia dei polimeri.

I151 Chimica fisica applicata:

1) chimica delle superfici;
2) chimica fisica applicata;
3) chimica fisica dei materiali elettrici;
4) chimica fisica dei materiali solidi;
5) chimica fisica dei polimeri;
6) chimica fisica dei sistemi dispersi;
7) corrosione e protezione dei materiali metallici;
8) elettrochimica (limitatamente ad ingegneria);
9) elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
10) processi elettrochimici;
11) teoria della corrosione.

I152 Principi di ingegneria chimica:

1) cinetica chimica applicata;
2) elementi introduttivi di ingegneria chimica;
3) fenomeni di trasporto;
4) fluidodinamica dei sistemi multifase;
5) fondamenti dei processi di separazione;
6) meccanica dei fluidi non-newtoniani;
7) meccanismi e cinetica dei processi di combustione;
8) principi di ingegneria biochimica;
9) principi di ingegneria chimica;
10) principi di ingegneria chimica ambientale;
11) proprietà termodinamiche e di trasporto;
12) reattori biochimici;
13) reattori chimici;
14) reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei;
15) termodinamica dell'ingegneria chimica.

I153 Impianti chimici:

1) affidabilità e sicurezza nell'industria di processo;
2) apparecchiature per il trattamento dei solidi;
3) combustione;
4) impianti biochimici;
5) impianti chimici;
6) impianti chimici e processi dell'industria alimentare;
7) impianti chimici nucleari;
8) impianti dell'industria di processo;
9) impianti di trattamento degli effluenti inquinanti;
10) ingegneria chimica ambientale;
11) progettazione di apparecchiature dell'industria chimica;
12) progettazione di reattori chimici;
13) strumentazione e controllo degli impianti chimici;
14) tecnica della sicurezza ambientale;
15) tecnica delle fermentazioni industriali.

I154 Teoria e sviluppo dei processi chimici:

1) analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica;
2) analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica ambientale;
3) analisi di sicurezza nell'industria di processo;
4) analisi e simulazione dei processi chimici;
5) automazione dei processi chimici;
6) dinamica e controllo dei processi chimici;
7) ottimizzazione dei processi chimici;
8) sperimentazione industriale e impianti pilota;
9) teoria dello sviluppo dei processi chimici.

I155 Chimica industriale:

1) catalisi industriale;
2) chimica industriale (limitatamente ad ingegneria);
3) chimica industriale alimentare;
4) chimica industriale organica;
5) fondamenti di chimica industriale;
6) processi biologici industriali;
7) processi di produzione di materiali macromolecolari;
8) processi di separazione;
9) processi di trattamento degli effluenti inquinanti;
10) processi industriali della chimica fine;
11) processi industriali di ossidazione e di combustione;
12) sicurezza e protezione ambientale nei processi chimici;
13) strumentazione industriale chimica;
14) tecnologia del petrolio e petrolchimica;
15) tecnologie chimiche speciali.

I156 Ingegneria chimica biotecnologica:

1) analisi e simulazione dei processi biotecnologici;
2) bioconversioni industriali;
3) bioreattori industriali;
4) impianti biotecnologici;
5) princìpi di ingegneria biochimica;
6) processi biologici industriali;
7) processi biotecnologici ambientali;
8) processi chimici bioinorganici;
9) tecnica delle fermentazioni industriali;
10) tecnologie biochimiche industriali.

I161 Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime:

1) arte mineraria;
2) cave e recupero ambientale;
3) costruzione di gallerie;
4) geostatistica mineraria;
5) gestione delle aziende estrattive;
6) impianti minerari;
7) ingegneria degli scavi;
8) opere in sotterraneo;
9) sicurezza e difesa ambientale nell'industria estrattiva;
10) strumentazione e controllo nelle miniere e negli scavi;
11) caratterizzazione tecnologica delle materie prime;
12) comminuzione dei materiali;
13) idrometallurgia;
14) impianti mineralurgici;
15) mineralurgia;
16) recupero delle materie prime secondarie;
17) strumentazione e controllo degli impianti mineralurgici;
18) trattamento dei fluidi;
19) trattamento dei solidi;
20) valorizzazione delle materie prime.

I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche:

1) circuiti digitali;
2) circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali;
3) circuiti elettronici di potenza;
4) compatibilità elettromagnetica per l'ingegneria industriale;
5) elettromeccanica dei sistemi continui;
6) elettrotecnica;
7) magnetofluidodinamica applicata;
8) modelli numerici per l'ingegneria elettrica;
9) modellistica elettrica dei materiali;
10) plasmi e fusione termonucleare controllata;
11) principi di ingegneria elettrica;
12) progettazione automatica per l'ingegneria elettrica;
13) progetto automatico dei circuiti;
14) teoria dei circuiti;
15) teoria delle reti elettriche;
16) conversione diretta dell'energia;
17) costruzione di apparecchi elettrici;
18) elettrotermia;
19) ingegneria dei materiali elettrici;
20) materiali per l'ingegneria elettrica;
21) tecnica dei sistemi di isolamento elettrici;
22) tecnica delle alte tensioni;
23) tecnica ed economia dell'energia;
24) tecnologie dei plasmi;
25) tecnologie elettriche;
26) tecnologie elettromeccaniche;
27) tecnologie per la fusione termonucleare.

I180 Macchine ed azionamenti elettrici:

1) applicazioni industriali elettriche;
2) azionamenti elettrici;
3) azionamenti elettrici per l'automazione;
4) azionamenti per trazione elettrica;
5) conversione statica dell'energia elettrica;
6) costruzioni elettromeccaniche;
7) diagnostica di macchine ed azionamenti elettrici;
8) elettronica industriale di potenza;
9) energetica elettrica;
10) macchine elettriche;
11) metodologie di progettazione di macchine elettriche;
12) modellistica dei sistemi elettromeccanici;
13) sensori ed attuatori elettrici;
14) sistemi elettronici di potenza;
15) tecnologie delle macchine elettriche.

I190 Sistemi elettrici per l'energia:

1) affidabilità dei sistemi elettrici;
2) automazione dei sistemi elettrici per l'energia;
3) diagnostica degli impianti elettrici;
4) impianti di produzione dell'energia elettrica;
5) impianti elettrici;
6) impianti elettrici a media e bassa tensione;
7) impianti elettrici ad alta tensione;
8) pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia;
9) sistemi elettrici di bordo;
10) sistemi elettrici industriali;
11) sistemi elettrici per i trasporti;
12) sistemi elettrici per l'energia;
13) sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici;
14) tecnica della sicurezza elettrica;
15) tecnica ed economia dell'energia elettrica.

I200 Misure elettriche ed elettroniche:

1) affidabilità e controllo di qualità;
2) elaborazione di segnali e di informazioni di misura;
3) fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;
4) misure a iperfrequenze;
5) misure di compatibilità elettromagnetica;
6) misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;
7) misure elettriche;
8) misure elettroniche;
9) misure in alta tensione;

10) misure per l'automazione e la produzione industriale;
11) misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi;
12) misure su sistemi di trasmissione e telemisure;
13) qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;
14) sensori e trasduttori;
15) strumentazione elettronica di misura.

I210 Elettronica:

1) affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;
2) architettura dei sistemi integrati;
3) circuiti integrati a microonde;
4) dispositivi elettronici;
5) elaborazione elettronica di segnali e immagini;
6) elettronica applicata;
7) elettronica biomedica;
8) elettronica dei sistemi digitali;
9) elettronica delle microonde;
10) elettronica delle telecomunicazioni;
11) elettronica dello stato solido;
12) elettronica di potenza;
13) elettronica industriale;
14) elettronica quantistica;
15) microelettronica;
16) optoelettronica;
17) progettazione automatica di circuiti e sistemi elettronici;
18) strumentazione e misure elettroniche;
19) tecnologie e materiali per l'elettronica;
20) teoria dei circuiti elettronici.

I220 Campi elettromagnetici:

1) antenne;
2) applicazioni di potenza delle microonde;
3) campi elettromagnetici;
4) compatibilità elettromagnetica;
5) componenti e circuiti ottici;
6) elaborazione ottica dei segnali;
7) interazione bioelettromagnetica;
8) microonde;
9) misure a microonde;
10) ottica e interazioni;
11) progettazione automatica per l'elettromagnetismo;
12) progetto di circuiti a microonde;
13) propagazione;
14) tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;
15) telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

I230 Telecomunicazioni:

1) algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
2) comunicazioni elettriche;
3) comunicazioni ottiche;
4) elaborazione e trasmissione delle immagini;
5) elaborazione numerica dei segnali;
6) reti di telecomunicazioni;
7) sistemi a microonde per telecomunicazioni;
8) sistemi di commutazione;
9) sistemi di radiocomunicazione;
10) sistemi di telecomunicazione;
11) sistemi di telerilevamento;
12) telematica;
13) teoria dei fenomeni aleatori;
14) teoria dei segnali;
15) teoria dell'informazione e codici;
16) teoria e tecnica radar;
17) teoria e tecniche del riconoscimento;
18) trasmissione numerica.

I240 Automatica:

1) analisi dei sistemi;
2) automazione industriale;
3) azionamenti ed elettronica industriale;
4) controlli automatici;
5) controllo dei processi;
6) controllo digitale;
7) elementi di automatica;
8) identificazione dei modelli e analisi dei dati;
9) metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo;
10) modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
11) modellistica e gestione delle risorse naturali;
12) modellistica e identificazione;
13) robotica industriale;
14) sistemi adattativi;
15) sistemi di supervisione e controllo esperto;
16) strumentazione e misure per l'automazione;
17) tecnologie dei sistemi di controllo;
18) teoria dei sistemi;
19) teoria del controllo.

I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni:

1) basi di dati;
2) calcolatori elettronici;
3) fondamenti di informatica;
4) impianti di elaborazione;
5) informatica grafica;
6) informatica industriale;
7) informatica medica;
8) informatica teorica;
9) ingegneria del software;
10) ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
11) intelligenza artificiale;
12) linguaggi e traduttori;
13) reti di calcolatori;
14) reti logiche;
15) robotica;
16) sistemi di elaborazione;
17) sistemi informativi;
18) sistemi operativi;
19) sistemi per la progettazione automatica;
20) teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

I261 Bioingegneria elettronica:

1) automazione e organizzazione sanitaria;
2) bioelettromagnetismo;
3) bioelettronica;
4) bioimmagini;

5) bioingegneria;
6) bioingegneria dei sistemi fisiologici;
7) bioingegneria della riabilitazione e protesi;
8) elaborazione di dati e segnali biomedici;
9) elettronica biomedica;
10) informatica medica;
11) modelli di sistemi biologici;
12) robotica antropomorfa;
13) sistemi intelligenti naturali e artificiali;
14) strumentazione biomedica;
15) tecnologie biomediche.

I262 Bioingegneria meccanica:

1) bioingegneria;
2) biomacchine;
3) biomeccanica;
4) biomeccanica della riabilitazione;
5) costruzioni biomeccaniche;
6) fenomeni di trasporto biologici;
7) fluidodinamica biomedica;
8) impianti ospedalieri;
9) organi artificiali e protesi;
10) robotica biomedica;
11) sistemi di supporto alla vita;
12) strumentazione biomedica;
13) tecnologia dei biomateriali;
14) tecnologie biomediche;
15) termodinamica biomedica.

I263 Bioingegneria chimica:

1) bioingegneria;
2) biomateriali;
3) biosintesi in bioingegneria;
4) chimica fisica biomedica;
5) corrosione e degradazione dei biomateriali;
6) fenomeni di trasporto biomedici;
7) ingegneria chimica degli organi artificiali;
8) materiali macromolecolari per la bioingegneria;
9) scienza delle macromolecole per la bioingegneria;
10) termocinetica biomedica.

I270 Ingegneria economico-gestionale:

1) economia applicata all'ingegneria;
2) economia dei sistemi industriali;
3) economia e gestione dei servizi;
4) economia e gestione dell'innovazione;
5) economia ed organizzazione aziendale;
6) gestione aziendale;
7) gestione dell'informazione aziendale;
8) gestione della qualità;
9) marketing industriale;
10) organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
11) sistemi di analisi finanziaria;
12) sistemi di controllo di gestione;
13) sistemi organizzativi;
14) sistemi tecnologici e organizzazione del lavoro;
15) strategia e sistemi di pianificazione.

L281 Storia dell'arte:

1) storia dell'arte.

N021 Diritto commerciale e bancario:

1) diritto commerciale.

N030 Diritto del lavoro:

1) diritto del lavoro.

N050 Diritto amministrativo:

1) diritto dell'assetto territoriale;
2) diritto e legislazione urbanistica;
3) diritto minerario.

N080 Diritto internazionale:

1) diritto internazionale.

N140 Materie giuridiche:

1) disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
2) istituzioni di diritto pubblico e privato;
3) legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
4) legislazione sul lavoro e sull'infortunistica.

P011 Analisi economica:

1) econometria;
2) economia matematica applicata all'ingegneria.

P012 Economia politica:

1) economia politica;
2) istituzioni di economia;
3) microeconomia.

P013 Politica economica:

1) economia degli investimenti;
2) economia del lavoro;
3) economia dell'impresa;
4) economia delle fonti di energia;
5) economia industriale;
6) economia urbana e territoriale;
7) politica economica.

P021 Economia aziendale:

1) analisi dei costi.

P022 Economia e tecnica delle aziende industriali:

1) finanza aziendale.

P041 Statistica:

1) fondamenti di statistica;
2) statistica e calcolo delle probabilità.

P042 Statistica economica:

1) analisi di mercato;
2) statistica aziendale.

Q053 Sociologia applicata:

1) sociologia delle organizzazioni complesse;
2) sociologia industriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 4 aprile 1990

*Il rettore:* BONSEMBIANTE

90A2229

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Ripubblicazione del testo della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante: «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale», corredato delle relative note.** (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 1990).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 21 marzo 1990, n. 53, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Art. 1.

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

*a)* di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

*b)* di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;

*c)* di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

*d)* di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;

*e)* di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente dalla corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

Art. 2.

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

1. Nel titolo della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono soppresse le parole: «e di segretario».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono soppresse le parole: «e di segretario» e: «e di segretari».

Art. 4.

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95, le parole: «novanta giorni, all'iscrizione nell'albo» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni a far data da quello di avvenuta ricezione della notizia, all'iscrizione nell'albo, per gravi, giustificati e comprovati motivi».

Art. 5.

1. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 sono soppresse le parole: «ha validità quinquennale e»;

*b)* al comma 2 sono soppresse le parole: «e di segretario di seggio elettorale»;

*c)* al comma 3 sono soppresse le parole: «o di segretario»; «le parole: «per giustificati e comprovati motivi» sono sostituite dalle seguenti: «per gravi, giustificati e comprovati motivi»;

*d)* al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Del sorteggio così effettuato è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.».

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare inseriti nell'albo.

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. — 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori disposti ad essere inseriti in apposito albo, diverso da quello di cui all'articolo 1, di persone idonee all'ufficio di scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo.

3. All'albo così formato si applicano le disposizioni degli articoli 3, commi 4 e seguenti, 4 e 5».

Art. 7.

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'articolo 1, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.

2. Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'articolo 5-*bis* secondo i criteri di cui al comma 1.

3. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

Art. 8.

1. All'articolo 34 del testo unico n. 361 del 1957 ed all'articolo 20, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960, le parole: «di cinque scrutatori» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro scrutatori».

Art. 9.

1. Fino al mese di marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, ad esclusione di quelli di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificata dalla legge 22 maggio 1973, n. 199, sono determinati come segue:

*a)* gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, in lire 146.000 e in lire 116.000;

*b)* gli importi di cui al terzo comma del sopracitato articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 45.000 e in lire 30.000;

*c)* gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 87.000 e in lire 59.000.

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Art. 10.

1. L'articolo 71 del testo unico n. 570 del 1960 è sostituito dal seguente:

«Art. 71. — 1. L'ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal Presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio».

2. È abrogato il primo comma dell'articolo 74 del testo unico n. 570 del 1960.

Art. 11.

1. L'articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 119. — 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di *referendum*, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del *referendum*, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa».

Art. 12.

1. A modifica degli articoli 28, secondo comma, e 32, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960 e dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663, come modificati dall'articolo 10 della legge 24 aprile 1975, n. 130, la dichiarazione di presentazione, della lista deve essere sottoscritta:

*a)* da almeno 20 e da non più di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;

*b)* da almeno 60 e da non più di 90 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;

*c)* da almeno 175 e da non più di 250 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

*d)* da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;

*e)* da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;

*f)* da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;

*g)* da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;

*h)* da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori nei comuni con più di 1.000.000 di abitanti.

2. All'articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957, dopo il primo comma, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, lettera *g)*, della legge 23 aprile 1976, n. 136, è inserito il seguente:

«Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo, purché si presentino con il medesimo contrassegno. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».

3. All'articolo 1, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, le parole: «in Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo»; dopo le parole: «in gruppo parlamentare» sono inserite le seguenti: «anche in una sola delle due Camere»; dopo le parole: «consultazioni politiche» è inserito il seguente periodo: «Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per i partiti o gruppi politici sopra specificati ogni volta che essi usano i loro contrassegni o simboli tradizionali integrati da nuovi motti o sigle ed anche se affiancati ai simboli o alla denominazione di altri partiti o movimenti».

4. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come integrato dall'articolo 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61, al secondo periodo, dopo le parole: «nell'ultima elezione» sono inserite le seguenti: «abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».

Art. 13.

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 24 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'articolo 20, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio».

2. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, come modificato dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

«1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di gruppo di cui al sesto comma dell'articolo 9, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal sorteggio».

3. All'articolo 30 del testo unico n. 570 del 1960 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo la lettera *e)* è aggiunta, in fine, la seguente:

«*e*-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati»;

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo».

4. Al secondo comma dell'articolo 31 del testo unico n. 570 del 1960 le parole: «secondo l'ordine di presentazione delle relative liste» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine risultato dal sorteggio».

5. Al primo comma dell'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960, dopo la lettera *e)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

«*e*-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati».

6. Al secondo comma dell'articolo 34 del testo unico n. 570 del 1960 le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine risultato dal sorteggio».

7. I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per l'elezione dei consigli provinciali, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962, sono sostituiti dai seguenti:

«1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati».

8. I numeri 1), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, sono sostituiti dai seguenti:

«1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio».

9. All'articolo 13, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista».

## Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico n. 361 del 1957, dal testo unico n. 570 del 1960, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e sue successive modificazioni e integrazioni, i notai, i pretori, i giudici conciliatori, i cancellieri di pretura e di tribunale, i sindaci, gli assessori delegati in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, gli assessori appositamente delegati, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali, i funzionari appositamente incaricati dal sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 15.

1. L'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. — 1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediamente vidimata, a termini dell'articolo 54».

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *e)*, della presente legge.

Art. 16.

1. All'articolo 47 del testo unico n. 570 del 1960, al secondo comma, dopo le parole: «il più giovane tra gli elettori presenti» sono inserite le seguenti: «iscritti nelle liste del comune».

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

Art. 17.

1. All'articolo 96 del testo unico n. 570 del 1960, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi».

2. All'articolo 104 del testo unico n. 361 del 1957, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi».

Art. 18.

1. Nella prima attuazione della presente legge, alle disposizioni di cui all'articolo 6 è data applicazione entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. A tale fine il manifesto di cui al comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dal predetto articolo 6 della presente legge, è pubblicato entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative domande devono essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto. Nel medesimo termine è data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della presente legge. A tal fine i cittadini possono presentare domanda nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: «Tribuna elettorale».

Art. 20.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità del fondo iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinate a fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*.

Art. 21.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1, comma 2:*

— Il primo comma dell'art. 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, è così formulato: «La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'art. 38».

— Il secondo comma dell'art. 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, prevede che: «Il presidente è designato dal presidente della corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro uficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, eslcuse le categorie di cui all'art. 23».

*Note all'art. 1, comma 4:*

— Il titolo VII, del testo unico n. 361/1957 è così formulato:

«*Titolo VII*

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 94. — Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire duemila a lire diecimila.

Art. 95. — Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Art. 96. — Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi, altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire tremila a lire ventimila, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97. — Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o da astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire tremila a lire ventimila.

Art. 98. — Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a constringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire tremila a lire ventimila.

Art. 99. — Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tremila a lire quindicimila.

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 100. — Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire tremila a lire ventimila.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.

Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da lire diecimila a lire ventimila.

Art. 101. — Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire ventimila, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

Art. 102. — Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi, e con l'ammenda sino a lire ventimila.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 103. — Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire ventimila.

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire cinquantamila.

Chi, assumendo nome altrui, si presena a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila.

Chi nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 104. [Come modificato dall'art. 17 della legge qui pubblicata]. — Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire diecimila. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire ventimila.

*Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene, alle disposizioni dell'art. 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.*

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire diecimila a lire ventimila.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire diecimila a lire ventimila.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire ventimila.

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di lire diecimila a lire ventimila.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire ventimila.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire ventimila.

Art. 105. — Il sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106. — L'elettore che sottoscrive più di una lista di candidati è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire diecimila.

Art. 107. — I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire tremila a lire diecimila.

Art. 108. — Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire tremila a lire cinquemila. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 109. — L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110. — L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con l'ammenda da lire mille a lire tremila.

Art. 111. — Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112. — Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113. [Come modificato dall'articolo unico della legge 27 dicembre 1973, n. 933]. — Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Art. 114. — L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti».

La misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli che precedono sono state successivamente moltiplicate per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, secondo comma).

La sanzione dell'ammenda di cui all'art. 110 sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la penalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

— Il capo IX del testo unico n. 570/1960 dispone quanto segue:

*«Capo IX*

DELLE DISPOSIZIONI PENALI

Art. 86. — Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire tremila a lire ventimila, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 87. — Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri o artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire tremila a lire ventimila.

La pena è aumentata — e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni — se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire cinquantamila.

Art. 88. — Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di derminati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire tremila a lire ventimila.

Art. 89. — Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire duemila a cinquemila. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Uffico i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 90. — Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due e cinque anni con la multa da lire tremila a lire ventimila.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorché non abbia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da due a otto anni e quella della multa non inferiore a lire diecimila.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale con giudizio direttissimo.

Art. 91. — Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 92. — Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 93. — Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire ventimila.

Art.94. — Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 95. — Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire diecimila.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire ventimila.

Art. 96 [come modificato dall'art. 17 della legge qui pubblicata].— Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire diecimila a lire ventimila.

*Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.*

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire diecimila a lire ventimila. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'ufficio, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire ventimila.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire ventimila.

Art. 97. — Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire ventimila.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire ventimila.

Art. 98. — Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 99. — L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con l'ammenda da lire mille a lire tremila.

Art. 100. — Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 101. — Ordinata un'inchiesta del consiglio comunale o dalla giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 102. [nella formulazione risultante per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma pronunciata dalla Corte cost. con la sentenza 17-23 luglio 1980, n. 121]. — Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

Art. 103. — Le disposizioni del presente capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del sindaco».

La misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli che precedono sono state successivamente moltiplicate per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, secondo comma).

La sanzione dell'ammenda di cui all'art. 99 sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

*Note all'art. 1, comma 5:*

— L'art. 38 del testo unico n. 361/1957 è così formulato:

«Art. 38. — Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

*a)* coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

*b)* i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

*c)* gli appartenenti a Forze armate in servizio;

*d)* i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

*e)* i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

*f)* i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione».

— L'art. 23 del testo unico n. 570/1960 dispone quanto appresso:

«Art. 23. — Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

*a)* coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

*b)* i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

*c)* gli appartenenti a Forze armate in servizio;

*d)* i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

*e)* i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

*f)* i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione».

*Note all'art. 1, comma 6:*

— Per l'art. 38 del testo unico n. 361/1957 si veda nelle note all'art. 1, comma 5.

— Per l'art. 23 del testo unico n. 570/1960 si veda nelle note all'art. 1, comma 5.

*Note all'art. 1, comma 8:*

— Per l'art. 38 del testo unico n. 361/1957 si veda nelle note all'art. 1, comma 5.

— Per l'art. 23 del testo unico n. 570/1960 si veda nelle note all'art. 1, comma 5.

*Nota all'art. 3, comma 1:*

— Il titolo della legge n. 95/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570».

*Nota all'art. 3, comma 2:*

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 95/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «1. In ogni comune della Repubblica è istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente un numero di nominativi quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori da nominare nel comune».

*Nota all'art. 4, comma 1;*

— Il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 95/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «2. Il sindaco porta a conoscenza degli interessati l'avvenuto sorteggio da parte della commissione elettorale comunale comunicando ai medesimi la loro facoltà di rinunziare, entro il termine di *quindici giorni a far data da quello di avvenuta ricezione della notizia, all'iscrizione nell'albo, per gravi, giustificati e comprovati motivi*».

*Nota all'art. 5, comma 1:*

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 95/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5. — 1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'art. 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo *per gravi, giustificati e comprovati motivi.*

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con sorteggio secondo le modalità di cui all'art. 3, alla sostituzione delle persone cancellate. *Del sorteggio così effettuato e data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.*

5. Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'art. 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo».

*Nota all'art. 5, comma 2:*

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 95/1989, si veda la precedente nota all'art. 5, comma 1.

*Note all'art. 6, comma 1:*

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 95/1989 si veda la precedente nota all'art. 5, comma 1.

— Per l'art. 38 del testo unico n. 361/1957 si veda nelle note all'art. 1, comma 5.

— Per l'art. 23 del testo unico n. 570/1960 si veda nelle note all'art. 1, comma 5.

— Il testo degli articoli 1 (come modificato dall'art. 3 della presente legge), 3, commi 4 e seguenti, e 4 della legge n. 95/1989, è il seguente (per il testo dell'art. 5 si veda la precedente nota all'art. 5, comma 1):

«Art. 1. — 1. In ogni comune della Repubblica è istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente un numero di nominativi quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori da nominare nel comune.

2. La inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

*a)* essere elettore del comune;

*b)* non aver superato il settantesimo anno di età;

*c)* essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo».

«Art. 3. — 1.-3. (*Omissis*).

4. L'albo formato ai sensi del comma 3 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Una copia dell'albo approvato, unitamente a copia del verbale delle operazioni effettuate dalla commissione elettorale comunale, viene immediatamente inviata alla commissione elettorale mandamentale ai fini degli adempimenti di cui ai commi 6 e 7.

6. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune, che intendono proporre ricorso avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale mandamentale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

7. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso, a mezzo di messo comunale, alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale mandamentale».

«Art. 4. — 1. La commissione elettorale mandamentale, scaduti i termini di cui al comma 7 dell'art. 3, verifica, entro i successivi trenta giorni, la regolarità della formazione dell'albo e decide inappellabilmente sui ricorsi presentati.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale mandamentale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco».

*Note all'art. 8, comma 1:*

— L'art. 34 del testo unico n. 361/1957, come modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 34. — In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, *di quattro scrutatori*, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario».

— Il primo comma dell'art. 20 del testo unico n. 570/1960, come modificato dalla presente legge, prevede che: «In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, *di quattro scrutatori*, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario».

*Note all'art. 9, comma 1:*

— La legge n. 70/1980 reca: «Determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione».

— La legge n. 352/1970, come modificata dalla legge n. 199/1978, reca: «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo».

— Il testo dei commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 1 della legge n. 70/1980, aggiornato relativamente agli importi fissati dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di L. *146.000* al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di L. *116.000* al lordo delle ritenute di legge.

Per ogni consultazione elettorale da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari di cui ai commi precedenti sono maggiorati, rispettivamente, di L. *45.000* e di L. *30.000*.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di L. *87.000* e L. *59.000* al lordo delle ritenute di legge».

Per effetto della esclusione disposta dall'art. 9 della presente legge restano invariati gli onorari dovuti ai componenti degli uffici elettorali in occasione delle consultazioni referendarie, il cui importo è quello a suo tempo determinato dal D.P.R. 8 aprile 1988, n. 168.

*Nota all'art. 10, comma 2:*

— L'art. 74 del testo unico n. 570/1960, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 74. — I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale».

Il comma abrogato prevedeva che il segretario della prima sezione fungesse da segretario dell'ufficio centrale.

*Note all'art. 12, comma 1:*

— L'art. 28 del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'art. 12 della legge 10 settembre 1960, n. 962, dall'art. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 184, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 28. — Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 è arrotondato all'unità superiore.

*La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:*

a) *da almeno 20 e da non più di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;*

b) *da almeno 60 e da non più di 90 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;*

c) *da almeno 175 e da non più di 250 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;*

d) *da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;*

e) *da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;*

f) *da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;*

g) *da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;*

h) *da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori nei comuni con più di 1.000.000 di abitanti.*

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare

la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.

Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco, o da un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore.

Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica.

È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

*Nessuno può accettare le candidature in più di una lista nello stesso comune.*

La presentazione della candidatura deve essere fatta alla segreteria del comune *dal trentesimo giorno* alle ore 12 *del venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione.*

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla commissione elettorale mandamentale».

— L'art. 1 della legge n. 663/1964 (Modificazioni alle norme per la elezione dei consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962), come modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 1. — Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (2), si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

*La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:*

a) *da almeno 20 e da non più di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;*

b) *da almeno 60 e da non più di 90 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;*

c) *da almeno 175 e da non più di 250 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;*

d) *da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;*

e) *da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;*

f) *da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;*

g) *da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;*

h) *da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori nei comuni con più di 1.000.000 di abitanti*».

*Nota all'art. 12, comma 2:*

— L'art. 18 del testo unico n. 361/1957, come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 18. — *Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere sottoscritte da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.*

*Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo, purché si presentino con il medesimo contrassegno. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.*

I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, agli effetti dell'art. 77, n. 6.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati».

*Nota all'art. 12, comma 3:*

— Il testo del primo comma, lettera *b)*, dell'art. 1 del D.L. n. 161/1976 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

*a) (omissis);*

*b)* in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante *anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo* o siano costituiti in gruppo parlamentare *anche in una sola delle due Camere* nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi; ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali, provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le consultazioni politiche. *Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per i partiti o gruppi politici sopra specificati ogni volta che essi usano i loro contrassegni o simboli tradizionali integrati da nuovi motti o sigle ed anche se affiancati ai simboli o alla denominazione di altri partiti o movimenti*».

*Nota all'art. 12, comma 4:*

— Il testo del quarto comma dell'art. 12 della legge n. 18/1978 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), integrato dall'art. 3 della legge n. 61/1984 (Disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione *abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed* abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. *Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere*».

*Note all'art. 13, comma 1:*

— L'art. 24 del testo unico n. 361/1957, come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 24. — L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) *stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'art. 20, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto, di cui al n. 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;*

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui al numero seguente;

5) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero di ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici *entro il quindicesimo giorno* precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

— L'ultimo comma dell'art. 20 del testo unico n. 361/1957 prevede che: «La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25.».

*Note all'art. 13, comma 2:*

— Il testo del primo comma dell'art. 13 della legge n. 29/1948, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, come modificato dall'art. 2 della legge n. 136/1976 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«*L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:*

*1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di gruppo di cui al sesto comma dell'art. 9, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal sorteggio.*

*2) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;*

*3) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;*

*4) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:* a) *alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;* b) *alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni*».

— Il sesto comma dell'art. 9 della legge n. 29/1948 prevede che: «La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.».

*Note all'art. 13, comma 3:*

— L'art. 30 del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'art. 12 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 30. — La commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

*a)* verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) *ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;*

*c)* elimina i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al settimo comma dell'art. 28 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

*d)* cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

*e)* ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

e-bis) *assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.*

*Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo*».

— L'art. 28 del testo unico n. 570/1960 è riportato nelle note all'art. 12, comma 1.

*Nota all'art. 13, comma 4:*

— Il secondo comma dell'art. 31 del testo unico n. 570/1960, come modificato dalla presente legge, così dispone: «Analoga immediata comunicazione da parte della commissione elettorale mandamentale in merito alle decisioni prese, *n.d.r.* dev'essere fatta al prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati *secondo l'ordine risultato dal sorteggio*».

*Note all'art. 13, comma 5:*

— Il primo comma dell'art. 33 del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'art. 13 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è così formulato:

«La commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

*a)* verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) *ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;*

*c)* elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione, di cui al nono comma, n. 2, dell'art. 32, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica;

*d)* cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) *assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al n. 4) del nono comma dell'art. 32, appositamente convocati*».

— Il nono comma, n. 4), dell'art. 32 del testo unico n. 570/1960 prevede che con la lista devesi anche presentare l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.

*Nota all'art. 13, comma 6:*

— Il secondo comma dell'art. 34 del testo unico n. 570/1960, come modificato dalla presente legge, è così formulato: «Analoga immediata comunicazione da parte della commissione elettorale mandamentale in merito alle decisioni prese, *n.d.r.* deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate *secondo l'ordine risultato dal sorteggio*».

*Note all'art. 13, comma 7:*

— Il testo del primo comma dell'art. 17 della legge n. 122/1951 (Norme per l'elezione dei consigli provinciali) come sostituito dall'art. 6 della legge n. 962/1960 e come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'ufficio elettorale centrale:

1) *procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'art. 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;*

2) *trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'art. 14, appositamente convocati*».

— Il quarto comma dell'art. 14 della legge n. 122/1951 come sostituito dall'art. 4 della legge 10 settembre 1960, n. 962, così recita: «La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno di 400 e da non più di 600 elettori della provincia e deve contenere l'indicazione di due delegati a designare personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale».

*Note all'art. 13, comma 8:*

— Il testo del primo comma dell'art. 11 della legge n. 108/1968 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) *assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'art. 9, appositamente convocati;*

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) *procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;*

5) *trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio*».

— Il testo dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 108/1968 è il seguente: «La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale».

*Note all'art. 13, comma 9:*

— Il testo del primo comma dell'art. 13 della legge 24 gennaio 1979, n. 18/1979 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente art. 12 e all'art. 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. *Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'art. 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista*».

— Il testo del nono comma dell'art. 12 della legge n. 18/1979 è il seguente: «Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno».

*Note all'art. 14, comma 1:*

— Per l'oggetto della legge n. 29/1948 si veda nelle note all'art. 13, comma 2.

— Per l'oggetto della legge n. 122/1951 si veda nelle note all'art. 13, comma 7.

— Per l'oggetto del D.P.R. n. 361/1957 si veda nelle note all'art. 1, comma 2.

— Per l'oggetto del D.P.R. n. 570/1960 si veda nelle note all'art. 1, comma 2.

— Per l'oggetto della legge n. 108/1968 si veda nelle note all'art. 13, comma 8.

— Per l'oggetto del D.L. n. 161/1976 si veda la nota all'art. 12, comma 3.

— Per l'oggetto della legge n. 18/1979 si veda la nota all'art. 12, comma 4.

*Nota all'art. 14, comma 2:*

— Il testo del secondo e del terzo comma, dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è il seguente:

«L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio».

*Nota all'art. 16, comma 1:*

— Il secondo comma dell'art. 47 del testo unico n. 570/1960, come modificato dalla presente legge, prevede che: «Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del comune, purchè abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare e dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere».

*Nota all'art. 16, comma 3:*

— Per il testo del nono comma, n. 4), dell'art. 32 del testo unico n. 570/1960 si veda nelle note all'art. 13, comma 5.

*Note all'art. 17, comma 1:*

— L'art. 96 del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'art. 17 della presente legge, è riportato nelle note all'art. 1, comma 4.

— L'art. 63 del testo unico n. 570/1960 è così formulato:

«Art. 63. — Per lo spoglio dei voti, uno dei scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 54.

Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale».

— Per la nuova formulazione dell'art. 63 del testo unico n. 570/1960 si veda l'art. 15 della presente legge.

*Note all'art. 17, comma 2:*

— L'art. 104 del testo unico n. 361/1957, come modificato dall'art. 17 della presente legge, è riportato nelle note all'art. 1, comma 4.

— L'art. 68 del testo unico n. 361/1957 è così formulato:

«Art. 68. — Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente:

1) procede allo spoglio dei voti: uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti validi riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati;

3) accerta la corrispodenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

*Nota all'art. 19, comma 1:*

— La legge n. 103/1975 reca: «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva».

**90A2249**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984.**

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione è pubblicato, il 31 maggio 1990, l'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero, relativo al personale di ruolo dello Stato da inviare all'estero presso le istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153 ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e del decreto ministeriale 21 dicembre 1984.

*Collaboratori amministrativi* (codice funzione 102 - area linguistica spagnola).

90A2250

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.C. - Società tipografico-editrice capitolina, con sede e stabilimento in Roma, al trattamento di pensionamento anticipato.**

Con decreto ministeriale 28 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.C. - Società tipografico-editrice capitolina, con sede e stabilimento in Roma, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1990.

**90A2251**

## MINISTERO DEL TESORO

### Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 3 maggio 1990 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 maggio 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantatre giorni con scadenza il 16 agosto 1990 è di L. 97,10, quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 novembre 1990 è di L. 94,22 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 maggio 1991 è di L. 88,65, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

**90A2282**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Maggi Ezio & Novarese assegnataria del marchio «1997 AL» ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Tale ditta, risultata irreperibile, è stata sollecitata alla restituzione del punzone in dotazione mediante pubblicazione nel Foglio annunci legali n. 49 del 27 giugno 1989 della prefettura di Alessandria, rimasta senza esito. Si diffidano pertanto gli eventuali detentori del punzone medesimo a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte, risultate irreperibili, sono state sollecitate alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali n. 51 del 27 giugno 1989 della prefettura di Torino, rimasta senza esito. Si diffidano pertanto gli eventuali detentori dei punzoni medesimi a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Torino.

| Marchio | Ragione Sociale | Sede | Punzoni smarriti |
|---|---|---|---|
| 108 TO | Giordano Francesco | Torino | 1 |
| 124 TO | De Marchi S.p.a. | » | 8 |
| 170 TO | Francesco Perinetti di Magnea Ettore | » | 4 |
| 218 TO | Tuttobocce di Selva Espedito | » | 9 |
| 243 TO | Mantovani Silvio | » | 4 |
| 253 TO | Laboart di Mazzeo Antonio. | » | 2 |
| 254 TO | Cerovetti Ubaldo | » | 8 |
| 270 TO | Erremme di Muschella Agata | » | 5 |
| 289 TO | Loiacono Claudio. | » | 3 |
| 291 TO | Smar di Franco Marinetti & C. | » | 3 |
| 292 TO | Exitart's S.r.l. | » | 4 |

**90A2239**

### Aggiornamento dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni

Con decreto ministeriale 14 maggio 1990 l'indennità di carica per il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è stata aumentata di lire 50,5 milioni annui lordi, a decorrere dal 19 marzo 1990.

L'indennità suddetta riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta, restando esclusi gli emolumenti spettanti per la partecipazione ad enti diversi, salvo che ciò non rappresenti, in base alla legge o allo statuto, l'assolvimento dei doveri di carica propri del presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

**90A2264**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revoca su rinuncia della registrazione del presidio sanitario denominato Diaram

Con decreto ministeriale 11 aprile 1990 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1983 alla impresa ICI Solplant - S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), via Provinciale, 132, del presidio sanitario denominato Diaram, già registrato al n. 5173.

**90A2240**

## COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

### Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto-legge n. 120 del 22 maggio 1990, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 15 maggio 1990 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto-legge sopracitato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

| | | |
|---|---|---|
| Benzina super | L./lt | 1.425 |
| Benzina super senza piombo | » | 1.375 |
| Benzina normale | » | 1.375 |
| Benzina agricola . . . | » | 552 |
| Benzina pesca e piccola marina | » | 1.327 |
| Gasolio autotrazione | » | 910 |
| Gasolio agricoltura | » | 437 |
| Petrolio agricoltura | » | 407 |
| Gasolio pesca e piccola marina | » | 254 |
| Petrolio pesca e piccola marina | » | 244 |

2) *Prodotti da riscaldamento:*

| | | Fasce provinciali | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *A* | *B* | *C* | *D* | *E* |
| Gasolio . . | L./lt | 867 | 870 | 873 | 876 | 879 |
| Petrolio (*) . . . | » | 635 | 638 | 641 | 644 | 647 |
| Olio comb.le fluido | L./kg | 504 | 507 | 510 | 513 | 516 |

*A)* Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

*B)* Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

*C)* Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

*D)* Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

*E)* Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

| | | |
|---|---|---|
| Bacino lagunare di Venezia. | L./lt | 10 |
| Comuni oltre 1.000 mt s.l.m. | » | 8 |
| Isole minori. | » | 15 |

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

**90A2290**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Avviso relativo al comunicato del Ministero di grazia e giustizia concernente: «Cessazione di notai dall'esercizio»**
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 7 maggio 1990)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 6, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Ferrofino *Roberto*, residente nel comune di Roma...», si legga: «Ferrofino *Renato*, residente del comune di Roma...»; dove è scritto: «Bocelli Giovanni, residente nel comune di Parma, dal 28 *giugno* 1990;», si legga: «Bocelli Giovanni, residente nel comune di Parma, dal 28 *maggio* 1990;».

Sempre alla stessa pagina, ma alla seconda colonna, dove è scritto: «Ciampi Umberto-*Maria*, residente nel comune di Pisa...», si legga: «Ciampi Umberto-*Mario*, residente nel comune di Pisa...».

**90A2253**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | |
|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | |
| - annuale | L. 296.000 |
| - semestrale | L. 160.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| - annuale | L. 52.000 |
| - semestrale | L. 36.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| - annuale | L. 166.000 |
| - semestrale | L. 88.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| - annuale | L. 52.000 |
| - semestrale | L. 36.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| - annuale | L. 166.000 |
| - semestrale | L. 90.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | |
| - annuale | L. 556.000 |
| - semestrale | L. 300.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.100 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.100 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 100.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.100 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 60.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 6.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 255.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 155.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.200 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 1 7 0 9 0 0 1 0 0 0 *

**L. 1.000**